

Regolamento	
Testo vigente	Testo novellato
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM, INTERROGAZIONI, ISTANZE E PETIZIONI, CONSULTE CITTADINE ED UDIENZE PUBBLICHE	REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO.	ARTICOLO 1: FINALITA'
ARTICOLO 2: DEFINIZIONI. Vedi glossario	ARTICOLO 2: PRINCIPI
	ARTICOLO 3: CHI PUÒ PARTECIPARE
	ARTICOLO 4: STRUMENTI DIGITALI
	ARTICOLO 5: MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
	ARTICOLO 6: IL PATTO PARTECIPATIVO
	ARTICOLO 7: COLLEGIO DEI GARANTI E FORME DI TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE
	ARTICOLO 8: UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
	ARTICOLO 9: IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
	PARTE SECONDA: ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA
	ARTICOLO 10: ISTRUTTORIA PUBBLICA.
	ARTICOLO 11: DIBATTITO PUBBLICO IN TEMA DI OPERE URBANE, AMBIENTE E SERVIZI.
	ARTICOLO 12: ISTITUTI PARTECIPATIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANA ED EDILIZIA PROMOSSI DA OPERATORI PRIVATI.
	ARTICOLO 13: FORME DI PARTECIPAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
	ARTICOLO 14: CONVENZIONE DEI CITTADINI.
	ARTICOLO 15: BILANCIO PARTECIPATIVO.
	PARTE TERZA: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STATUTARI
	TITOLO PRIMO: INTERROGAZIONI POPOLARI, ISTANZE, PETIZIONI E DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA DEI CITTADINI
ARTICOLO 27: INTERROGAZIONI POPOLARI, ISTANZE E PETIZIONI.	ARTICOLO 16: PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DEGLI ISTITUTI E LORO ESITO
	ARTICOLO 17: TRATTAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA DEI CITTADINI.
PARTE SECONDA	
TITOLO PRIMO: INIZIATIVA POPOLARE	TITOLO SECONDO: DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE
ARTICOLO 3: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE	ARTICOLO 18: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE
ARTICOLO 4: TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE.	ARTICOLO 19: PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA POPOLARE.
ARTICOLO 5: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA POPOLARE DA PARTE DEI CITTADINI.	ARTICOLO 20: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA POPOLARE DA PARTE DEI CITTADINI.
ARTICOLO 6: VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ TECNICA E CONTABILE.	ARTICOLO 21: VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ TECNICA E CONTABILE.

ARTICOLO 7: DECISIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI.	ARTICOLO 22: DECISIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI.
ARTICOLO 8: RACCOLTA DELLE FIRME AI FINI DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.	ARTICOLO 23: RACCOLTA DELLE FIRME AI FINI DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
ARTICOLO 9: DELIBERAZIONE DELLA PROPOSTA.	ARTICOLO 24: DELIBERAZIONE DELLA PROPOSTA.
ARTICOLO 10: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DELLE CIRCOSCRIZIONI DI ZONA.	ARTICOLO 25: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEI MUNICIPI
TITOLO SECONDO: I REFERENDUM POPOLARI	TITOLO TERZO: I REFERENDUM POPOLARI
CAPO PRIMO: L'INIZIATIVA REFERENDARIA	CAPO PRIMO: L'INIZIATIVA REFERENDARIA
ARTICOLO 11: REFERENDUM COMUNALI	ARTICOLO 26: REFERENDUM COMUNALI
ARTICOLO 12: DIRITTO A PROMUOVERE LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE.	ARTICOLO 27: DIRITTO A PROMUOVERE LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE.
ARTICOLO 13: PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DI CITTADINI.	ARTICOLO 28: PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DI CITTADINI.
ARTICOLO 14: VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ TECNICA E CONTABILE.	ARTICOLO 29: VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ TECNICA E CONTABILE.
ARTICOLO 15: DECISIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI.	ARTICOLO 30: DECISIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI.
ARTICOLO 16: RACCOLTA, DEPOSITO E VERIFICA DELLE FIRME.	ARTICOLO 31: RACCOLTA, DEPOSITO E VERIFICA DELLE FIRME.
ARTICOLO 17: INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	ARTICOLO 32: INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
ARTICOLO 18: INIZIATIVA REFERENDARIA DEI CONSIGLI DI ZONA	ARTICOLO 33: INIZIATIVA REFERENDARIA DEI CONSIGLI DI ZONA
CAPO SECONDO: INDIZIONE, VOTAZIONE ED EFFETTI DEL REFERENDUM	CAPO SECONDO: INDIZIONE, VOTAZIONE ED EFFETTI DEL REFERENDUM
ARTICOLO 19: INDIZIONE E DATA DI EFFETTUAZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI COMUNALI.	ARTICOLO 34: INDIZIONE E DATA DI EFFETTUAZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI COMUNALI.
ARTICOLO 20: DIRITTO AL VOTO NELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE.	ARTICOLO 35: DIRITTO AL VOTO NELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE.
ARTICOLO 21: DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA.	ARTICOLO 36: DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA.
ARTICOLO 22: SCHEDE PER IL REFERENDUM POPOLARE COMUNALE.	ARTICOLO 37: SCHEDE PER IL REFERENDUM POPOLARE COMUNALE.
ARTICOLO 23: UFFICI ELETTORALI.	ARTICOLO 38: UFFICI ELETTORALI.
ARTICOLO 24: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE.	ARTICOLO 39: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE.
ARTICOLO 25: SCRUTINI ED ESITO DELLA VOTAZIONE.	ARTICOLO 40: SCRUTINI ED ESITO DELLA VOTAZIONE.
ARTICOLO 26: RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE E SUA PROCLAMAZIONE.	ARTICOLO 41: RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE E SUA PROCLAMAZIONE.
TITOLO TERZO: ALTRI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE	TITOLO QUARTO: ALTRI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ARTICOLO 27: INTERROGAZIONI POPOLARI, ISTANZE E PETIZIONI.	vedi art 16 nuovo testo
ARTICOLO 28: UDIENZE PUBBLICHE.	ARTICOLO 42: UDIENZE PUBBLICHE.
ARTICOLO 29: CONSULTE CITTADINE.	ARTICOLO 43: CONSULTE CITTADINE.
PARTE TERZA	PARTE QUARTA: NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 30: NORMA TRANSITORIA.	ARTICOLO 44: MONITORAGGIO E REVISIONE
ARTICOLO 31: SOSPENSIONE DEI TERMINI.	ARTICOLO 45: SOSPENSIONE DEI TERMINI.
ARTICOLO 32: FORME DI PUBBLICITÀ.	ARTICOLO 46: PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
ARTICOLO 33: DISPOSIZIONE DI RINVIO.	ARTICOLO 47: DISPOSIZIONE DI RINVIO.
ARTICOLO 34: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	ARTICOLO 48: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2: DEFINIZIONI.	GLOSSARIO
	PRONTUARIO

PARTE PRIMA	PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
<p>Articolo 1: Oggetto del Regolamento.</p> <p>1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto della Città di Milano, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dei seguenti istituti di partecipazione popolare:</p> <p>a) Deliberazioni di iniziativa popolare;</p> <p>b) Referendum popolari (consultivo, propositivo, abrogativo);</p> <p>c) Interrogazioni, istanze, petizioni popolari;</p> <p>d) Consulte cittadine;</p> <p>e) Udienze pubbliche.</p>	<p>Articolo 1: Finalità.</p> <p>Il Comune di Milano riconosce nella partecipazione democratica dei cittadini alla formazione delle decisioni un metodo di governo della città, ai sensi degli articoli 1, 3 e 118 della Costituzione.</p> <p>A questo fine il presente regolamento stabilisce principi e modalità di gestione dei processi deliberativi e partecipativi previsti dallo Statuto o di natura innovativa a disposizione della comunità cittadina.</p>
<p>Articolo 2: Definizioni.</p> <p>vedi glossario</p>	<p>Articolo 2: Principi:</p> <p><i>Collaborazione:</i> i cittadini di Milano e l'Amministrazione comunale collaborano al perseguimento dell'interesse generale in maniera paritetica, nel rispetto delle rispettive funzioni e competenze. Nel perseguire il dialogo civico e la maggior adeguatezza delle decisioni pubbliche, i processi partecipativi sono orientati alla moltiplicazione delle opzioni disponibili e alla ricerca di soluzioni in grado di generare maggior valore pubblico.</p>
	<p><i>Condivisione:</i> al fine di favorire una partecipazione pienamente informata, e basata sulla conoscenza, in un contesto di mutuo apprendimento, l'amministrazione comunale garantisce a tutti i cittadini, con tempestività, i documenti e le informazioni che siano utili all'esercizio dei diritti di partecipazione, nella loro versione originale, in formato accessibile e in estratti semplificati; i cittadini attivi condividono con l'amministrazione e la comunità le conoscenze pertinenti e le informazioni utili che abbiano a disposizione.</p>
	<p><i>Inclusione:</i> qualsiasi cittadino, singolo o in gruppo, che vi abbia interesse, può esercitare i diritti di partecipazione senza distinzione di sesso, di cultura, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e di salute. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione mediante opportune misure di assistenza.</p>
	<p><i>Equidistanza:</i> Tutti i punti di vista hanno pari dignità di espressione nei processi partecipativi previsti in questo regolamento; l'Amministrazione ne garantisce l'imparzialità mediante l'uso di metodi di coinvolgimento strutturati e inclusivi, ed istituendo un organo indipendente di consulenza, monitoraggio e controllo degli</p>

	istituti di partecipazione, di seguito identificato nel Collegio dei Garanti.
	<i>Rendicontazione:</i> l'esito dei processi partecipativi è costituito in generale dalla pubblicazione in formato aperto dei documenti, dei dati e dei contributi prodotti nel corso del processo, in forma integrale e completa, e di un documento con il quale l'Amministrazione garantisce ai contributi una risposta scritta e motivata ed esprime una valutazione sull'esito del confronto e sull'impatto in merito alle decisioni da assumere.
	<i>Sostenibilità economica:</i> per l'attuazione dei diritti di partecipazione sono stanziati adeguate risorse nel bilancio comunale, anche riservate ai Municipi. Le risorse economiche e organizzative qui previste sono commisurate alla rilevanza e alla complessità dei temi, alla complessità dei processi da attivare e alla ampiezza della popolazione da coinvolgere.
	Articolo 3: Chi può partecipare
	1. Il diritto di attivare un processo partecipativo e/o di prendervi parte spetta, salvo dove diversamente indicato, a tutti i cittadini che siano:
	a) residenti nel Comune che abbiano compiuto 16 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi;
	b) residenti in altri Comuni che abbiano un comprovato rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.
	I soggetti indicati possono agire in rappresentanza di associazioni e come portavoce di gruppi informali.
	2. La Giunta Comunale può riconoscere la partecipazione a una popolazione più ampia di quella del Comune di Milano nel caso in cui la tematica del processo partecipativo possa proiettare conseguenze sopra un ambito geografico più ampio, anche in accordo con gli enti locali interessati.
	Articolo 4: Strumenti digitali
	1. Tutti i diritti di partecipazione possono essere esercitati in modalità digitale e analogica. L'amministrazione mette a disposizione una piattaforma digitale con la quale tutti i cittadini, previo accredito, possono attivare gli istituti descritti nel presente Regolamento e prendervi parte. La procedura di accredito, avvalendosi delle banche dati anagrafiche comunali e di un eventuale registro dei cosiddetti "utilizzatori stabili" della città, identifica in modo univoco il cittadino; pertanto la sottoscrizione di istanze, petizioni e patti di partecipazione effettuata dai cittadini mediante le funzioni appositamente

	previste sulla piattaforma digitale ha validità legale.
	2. Per la verifica della regolarità delle firme sia analogiche che raccolte con la piattaforma digitale, l'Ufficio Elettorale riceve dall'Ufficio competente in materia di partecipazione i moduli contenenti le firme analogiche e dal Servizio Informatico comunale l'elenco dei sottoscrittori in forma telematica, corredato dalla relativa attestazione che certifica l'avvenuto utilizzo delle credenziali personali da parte di ciascun sottoscrittore per l'accesso e la sottoscrizione stessa. Sulla base di tale attestazione, l'Ufficio Elettorale certifica il numero di firme apposte con sistema telematico e procede alla verifica dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali provvedendo ad annullare eventuali firme ripetute.
	3. Le interazioni effettuate dagli utenti sulla piattaforma digitale sono di norma palesi e i contenuti sono pubblicati con l'indicazione di un nome identificativo univoco assegnato dal sistema al rispettivo autore, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e particolari.
	3. Il codice software della piattaforma digitale è in formato aperto e liberamente disponibile per finalità di controllo, studio, e analisi e riuso. I ruoli di gestione della piattaforma digitale sono resi pubblici.
	5. Il Comune assicura assistenza e procedure alternative al fine di mitigare gli effetti del divario digitale e garantire l'accessibilità degli istituti partecipativi a tutti i cittadini.
	Articolo 5: Modalità operative di gestione dei processi partecipativi
	1. I processi partecipativi oggetto del presente regolamento sono attivati o dai cittadini o dall'amministrazione comunale. I cittadini e l'amministrazione comunale possono proporre forme di partecipazione non previste nello Statuto e nel presente Regolamento, nel rispetto dei principi qui contenuti. I processi partecipativi si svolgono, dall'indizione alla conclusione, in un periodo possibilmente compreso tra le 4 e le 16 settimane.
	2. Per attivare i processi partecipativi, anche innovativi, i cittadini presentano all'amministrazione un'istanza con le modalità previste dalla disciplina dei singoli istituti.
	Fatta salva ogni disciplina specifica, l'istanza deve contenere:
	a) una lista di sottoscrittori individuati nel numero previsto fra i cittadini ai sensi dell'art. 3; l'indicazione di un numero di rappresentanti dei sottoscrittori non superiore a tre; nel caso di un istituto sperimentale la lista dei sottoscrittori deve

	esse pari a mille cittadini;
	b) Il tema da sottoporre al percorso processo partecipativo, illustrato con opportuna ampiezza, chiara indicazione delle motivazioni che sostengono la richiesta e degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'interesse generale;
	c) il tipo di istituto da attivare, con eventuali richieste di particolari modalità di gestione, munite di specifica giustificazione, e un'indicazione di massima della durata del processo; nel caso di un processo partecipativo sperimentale è necessaria una esposizione chiara della metodologia applicativa, degli oneri economico-gestionali, e l'illustrazione di significativi casi di utilizzo nel contesto internazionale;
	d) esigenze informative e documentali da soddisfare anche per perfezionare la redazione dell'istanza.
	3. Nel caso l'istanza sia incompleta o richieda parziale approfondimento, l'ufficio competente in materia di partecipazione collabora con i promotori offrendo soccorso amministrativo al superamento delle criticità riscontrate entro e non oltre ulteriori 15 giorni lavorativi.
	4. Entro 7 giorni lavorativi dalla data di protocollazione dell'istanza l'ufficio competente in materia di partecipazione convoca i rappresentanti dei sottoscrittori e quelli dell'amministrazione per dare avvio all'istruttoria che conduce alla formulazione e alla stipulazione del "patto partecipativo", nel rispetto del presente regolamento, concordando lo sviluppo dell'istruttoria con i promotori. L'istruttoria si conclude entro trenta giorni lavorativi, salvo specifiche e motivate esigenze di prolungamento.
	5. Ai sensi dell'art. 1, l'esito dell'istruttoria è la stipula di un patto di partecipazione tra l'ufficio competente e i promotori. Nel caso in cui un istituto di partecipazione sia attivato per impulso dell'amministrazione, l'ufficio competente redige un patto di partecipazione in analogia al caso precedente. In entrambe le circostanze la Giunta comunale può esprimere indirizzi propedeutici alla stipula del patto e, se richiesto, il collegio dei Garanti può esprimere un parere sui suoi contenuti.
	6. Ogni istituto partecipativo, anche quando innovativo, deve prevedere la produzione dei seguenti documenti:
	a) un documento contenente tutti i contributi prodotti nel corso del processo partecipativo;

	<p>b) la una relazione finale del coordinatore, se impiegato, contenente i due documenti principali e un dettagliato resoconto dello svolgimento del processo partecipativo, corredato dai dati necessari alla valutazione della qualità delle operazioni. La relazione finale è redatta dal coordinatore nominato ai sensi dell'art. 9, o altrimenti, in assenza del coordinatore, il documento finale è redatto dall'ufficio competente in materia di partecipazione.</p> <p>Tutti questi documenti sono trasmessi al Collegio dei Garanti per quanto di competenza.</p>
	<p>c) un documento dell'amministrazione contenente la valutazione dei contributi prodotti e l'impatto sulle decisioni da assumere, con le rispettive, appropriate motivazioni.</p>
	<p>7. Tutti questi materiali sono pubblicati in formato aperto sul sito dell'amministrazione e conservati secondo le norme sull'archiviazione documentale nella pubblica amministrazione, senza restrizioni alla facoltà di copia, nel rispetto delle prescrizioni di legge specie in materia di privacy.</p>
	<p>8. In tutti gli istituti di democrazia deliberativa la decisione può avvenire a seguito di una procedura di votazione, anche in collegamento telematico, adottando il criterio della maggioranza semplice dei presenti/connessi. Dove previsto, il voto online sulla piattaforma partecipativa viene reso anonimo e segreto con l'adozione delle più innovative tecnologie disponibili.</p>
	<p>9. I provvedimenti in attesa di trattazione da parte del Consiglio Comunale sono pubblicati per 30 giorni sulla piattaforma partecipativa per consentire ai cittadini che lo desiderano di richiedere l'attivazione di un processo partecipativo.</p>
	<p>10. L'amministrazione comunale può opporsi all'attivazione di un processo partecipativo esclusivamente nel caso in cui la materia proposta:</p>
	<p>a) sia già stata sottoposta ad altro processo partecipativo nei 12 mesi precedenti senza subire sostanziali modificazioni.</p>
	<p>b) non rientri nelle competenze comunali;</p>
	<p>c) sia in conflitto con i principi della Costituzione, dello Statuto comunale e del presente regolamento;</p>
	<p>d) contribuisca alla diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di esclusione sociale, di fanatismo, razzismo, odio e minaccia).</p>
	<p>Articolo 6: Il Patto partecipativo</p>
	<p>Il Patto partecipativo è l'atto amministrativo che specifica obiettivi,</p>

	caratteristiche, durata del percorso partecipativo e definisce impegni e responsabilità reciproche dell'Amministrazione e dei partecipanti. Viene adottato attraverso determina dirigenziale e deve contenere, in coerenza con l'istanza di attivazione, quantomeno:
	a) la chiara definizione dei quesiti oggetto di partecipazione;
	b) la definizione dei materiali documentali richiesti a corredo del processo partecipativo e da produrre;
	c) il ruolo del coordinatore se previsto - nel caso il patto può esser sottoscritto anche dal coordinatore;
	d) la definizione delle principali modalità operative del processo partecipativo, in particolare con riferimento alle modalità delle operazioni di voto, se previste;
	e) le modalità di circolazione delle informazioni;
	f) l'eventuale ricorso a consulenti esterni, se previsti, e la definizione del loro ruolo;
	g) il ruolo di eventuali facilitatori se previsti, che devono esser muniti delle competenze per guidare i processi partecipativi e dirimere eventuali divergenze;
	h) la definizione degli aspetti logistici, delle facilitazioni, e degli eventuali compensazioni se previste a favore dei partecipanti, e degli interventi previsti per favorire le competenze digitali diffuse e mitigare il divario digitale;
	i) i criteri di elaborazione del campione statistico della cittadinanza nel caso dell'assemblea della convenzione dei cittadini o altre formule di sorteggio, anche sperimentali.
	Articolo 7: Collegio dei Garanti e forme di tutela della partecipazione
	<p>1. Il Collegio dei garanti è un organo indipendente dell'amministrazione comunale. Ha compiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza metodologica, coordinamento, monitoraggio delle attività in corso; - valutazione della qualità delle politiche partecipative e proposta di misure di sviluppo; - controllo dell'applicazione imparziale degli istituti di partecipazione; - composizione bonaria delle divergenze che ne dipendono. <p>Il collegio esprime un parere preventivo, a richiesta dei cittadini o dell'amministrazione, sulle deliberazioni della Giunta comunale che avviano processi partecipativi e sui patti di partecipazione; collabora con l'ufficio competente in materie di partecipazione, con il Responsabile per la trasparenza</p>

	del Comune di Milano e con il coordinatore del dibattito pubblico.
	2. Per l'esercizio di queste funzioni il Collegio può essere integrato da un comitato di due membri, scelti dal Comune di Milano fra esperti in materie di partecipazione, con rispetto della parità di genere, purchè immuni da conflitti di interesse. Questo incarico non dà luogo a retribuzione.
	3. L'Amministrazione comunica tempestivamente al Collegio dei Garanti lo stato dei processi partecipativi richiesti e in corso al fine di agevolare l'esercizio delle sue funzioni. La comunicazione è corredata da una dettagliata descrizione delle finalità, del tema e della procedura relative ad ogni processo partecipativo.
	4. Per dirimere divergenze relative all'ammissibilità delle istanze di partecipazione e alle loro modalità realizzative, i proponenti rivolgono all'Amministrazione istanza di riesame in via di autotutela. Le istanze possono riguardare violazioni del presente regolamento, vizi di metodo, insufficienze di motivazione. L'istanza riceve risposta entro 7 giorni lavorativi dalla data di protocollazione.
	5. Nel caso l'istanza venga respinta può essere presentata al Collegio dei Garanti una domanda di arbitrato riesame motivata e redatta per iscritto; con essa la parte attrice attesta la volontà di conformarsi al giudizio parere del collegio. La domanda di riesame è pubblicata sul sito istituzionale del Comune il primo giorno utile dopo il suo ricevimento. La procedura contestata viene sospesa d'ufficio per il tempo concesso al collegio per esprimersi, che di norma non può superare i 15 giorni solari.
	6. Il collegio, sentite le parti anche con audizione, procede in prima istanza alla composizione bonaria della divergenza per salvaguardare il processo partecipativo, indicando opportuni correttivi. Il lodo arbitrale del Garante ha valore di giudizio definitivo.
	7. Il parere del collegio con le relative motivazioni è comunicato alle parti entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di riesame ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. I processi cessati dal collegio non possono essere riproposti prima di un anno dalla data della sua pronuncia.
	8. Il collegio dei garanti esercita anche la funzione di conciliazione bonaria delle divergenze dipendenti dalla applicazione dei patti di collaborazione previsti dal "Regolamento recante la Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini attivi alla Cura, alla Gestione condivisa e alla Rigenerazione dei Beni comuni urbani".
	Articolo 8: Ufficio per la gestione della partecipazione e la promozione della cittadinanza attiva

	1. Il Comune istituisce un ufficio preposto al coordinamento degli istituti della partecipazione, in collaborazione con il Collegio dei Garanti, attivo anche in sedi decentrate. Esso ha la funzione di:
	a) istruire le proposte di attivazione di processi partecipativi, provvedere alla redazione e sottoscrizione dei patti partecipativi; gestire lo svolgimento dei processi partecipativi mediante la piattaforma digitale e moderare la produzione dei contributi da parte dei cittadini;
	b) attivare la sinergia tra gli uffici dell'Amministrazione comunale coinvolti dai processi partecipativi con competenze dirette o funzioni di assistenza;
	c) offrire agli uffici e ai cittadini un sostegno di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
	d) presidiare le attività di informazione e comunicazione interne ed esterne in tema di partecipazione, in collaborazione con i promotori dei processi, con gli uffici preposti al sistema delle relazioni con i cittadini (CRM Citizens Relationship Management).
	e) promuovere la collaborazione dei cittadini attivi nella diffusione e gestione degli istituti di partecipazione e nello scambio di buone pratiche.
	f) gestire il registro e i fascicoli delle associazioni, nonché il registro dei cittadini attivi;
	2. al medesimo ufficio sono conferite tutte le competenze previste dal regolamento in materia di Beni Comuni.
	3. L'ufficio collabora alla diffusione della partecipazione civica nei servizi pubblici ai sensi dell'art. 13, favorendo le attività dei soggetti che vi sono preposti.
	Articolo 9: Il coordinamento dei percorsi partecipativi
	1. l'Amministrazione comunale può affidare la gestione dei processi partecipativi, anche a richiesta dei promotori, ad un operatore esterno, individuato mediante una procedura di evidenza pubblica.
	2. Il coordinatore dei percorsi processi partecipativi è individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. Il coordinatore non deve avere profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le opere o le materie oggetto del percorso processo partecipativo.

	3. Il coordinatore svolge le attività affidategli con imparzialità responsabilità e autonomia professionale. Inoltre:
	a) nel quadro del patto di partecipazione, progetta le modalità di svolgimento del processo partecipativo ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, i temi di discussione, il calendario degli incontri e i documenti oggetto del dibattito; realizza le modalità di comunicazione pubblica.
	b) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, evitando che ci siano posizioni non rappresentate;
	c) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua il piano di comunicazione e informazione al pubblico ed effettua aggiornamenti della piattaforma partecipativa;
	d) elabora, se previsto, i documenti finali del percorso processo partecipativo.
	Nell'esercizio di questi compiti il coordinatore collabora con il Collegio dei garanti e con l'ufficio per la promozione della partecipazione indicato all'art. 8.
	PARTE SECONDA: ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA
	Art. 10: Istruttoria pubblica.
	1. Mediante l'istruttoria pubblica sono aperti al contributo di tutti i cittadini i seguenti provvedimenti:
	a) regolamenti comunali, ad esclusione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, dei provvedimenti in materia finanziaria e tributaria e ad esclusione del regolamento edilizio, salva diversa deliberazione del Consiglio;
	b) interventi, pubblici e privati, determinati da leggi e procedure speciali che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente e che prevedono l'espressione di un parere di conformità urbanistica da parte dell'Amministrazione comunale con eventuale adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente, ferme restando le condizioni di cui all'art. 5.
	c) proposte relative a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente;
	Nel rispetto delle prerogative del Consiglio l'istruttoria pubblica si svolge tra l'adozione/proposta del provvedimento da parte della Giunta comunale e l'approvazione da parte del Consiglio.

	2. L'istruttoria pubblica è indetta:
	a) Con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze;
	b) su istanza sottoscritta validamente da mille cittadini, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
	c) quando ne facciano richiesta 6 Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi Consiglieri.
	3. L'ufficio competente in materia di partecipazione stabilisce i modi e le forme dell'istruttoria, nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione, con la pubblicazione di un Patto Partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere. La durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di 4 settimane.
	4. L'istruttoria pubblica è convocata con avviso pubblico diretto a tutti i cittadini, recante le indicazioni per la consultazione anche in formato digitale del provvedimento oggetto di dibattito, del Patto Partecipativo, dei materiali informativi, di consultazione e di approfondimento, nonché dei contributi prodotti nel corso del processo.
	5. L'istruttoria pubblica si compone di quattro fasi:
	a) indizione: l'istruttoria viene presentata insieme agli elementi fondamentali oggetto di discussione;
	b) dibattito. Consiste nella raccolta di contributi, aperti al confronto fra cittadini, mirato all'elaborazione di proposte di modifica puntuale da applicare al testo del provvedimento. A questa fase partecipano di diritto gli organi tecnici comunali competenti per materia, con funzione di approfondimento e valutazione tecnica contestuale delle proposte. Possono essere attivati tavoli di dibattito dedicati ad esperti esterni all'amministrazione comunale e a portatori di interesse, individuati con riguardo al massimo pluralismo; il dibattito può essere gestito da un coordinatore ai sensi dell'art. 9.
	c) valutazione: le proposte di modifica da recare al testo del provvedimento possono essere sottoposte a scelta con le funzioni della piattaforma digitale per la partecipazione sia mediante l'espressione di gradimento da parte dei partecipanti sia mediante sistemi di voto; in questo caso la deliberazione avviene a maggioranza semplice.

	d) conclusione. L'ufficio comunale competente per la partecipazione riassume in un documento conclusivo gli elementi salienti sulla conduzione del percorso, le opinioni emerse e le osservazioni ricevute, raccogliendo dagli organi comunali competenti per materia un'indicazione favorevole o contraria all'accoglimento delle proposte ricevute, e in caso di diniego con motivazione scritta individuale o sintetica, che sarà trasmessa ai proponenti e al Consiglio comunale.
	Articolo 11: Dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi
	1. Il dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi discute, di norma mediante la comparazione di alternative possibili, la scelta di realizzare o non realizzare un intervento e/o le sue eventuali opzioni migliorative.
	2. Il dibattito pubblico ha come oggetto:
	a) le opere pubbliche di interesse urbano generale di valore presunto superiore a EUR 5.000.000 (cinque milioni) e sino alle soglie previste dal DPCM n. 76/2018; in questo caso il dibattito verte sul Piano di fattibilità tecnico economica dell'opera adottato dall'Amministrazione comunale, ed è propedeutico alla successiva progettazione definitiva.
	b) la progettazione condivisa di precisi distretti dell'ambiente urbano, a scopo di rifunzionalizzazione, rigenerazione e rivitalizzazione di particolari aree e specifiche consistenze, anche mediante nuove attività e servizi,
	c) la proposta di nuovi servizi o la progettazione condivisa di servizi pubblici esistenti o programmati, ad esempio di natura culturale, educativa, sociale, assistenziale, ambientale ed economica.
	Il dibattito pubblico può riguardare interventi relativi a opere di urbanizzazione e/o attrezzature realizzati da privati che ne facciano istanza sulla base di uno specifico accordo stipulato col Comune.
	3. Il dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi è indetto:
	a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale;
	b) su istanza dei cittadini, sottoscritta validamente da mille portatori dei diritti di partecipazione, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
	c) quando ne facciano richiesta 6 Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei relativi Consiglieri.
	3. Il Dibattito pubblico si avvale di norma di un Coordinatore che ne stabilisce i

	modi e le forme di realizzazione, d'intesa con l'ufficio competente in materia di partecipazione e nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione. L'avvio avviene con la pubblicazione di un Patto Partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere. La durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di 4 settimane.
	5. Allo svolgimento del dibattito pubblico si applicano le disposizioni dell'art. 10 num. 5 in quanto compatibili.
	6. L'esito del dibattito pubblico consiste in un documento di sintesi, predisposto dal Coordinatore, contenente la rassegna completa delle diverse posizioni emerse e delle possibili soluzioni prospettate.
	7. La relazione conclusiva include obbligatoriamente il parere dei Municipi interessati dalla sua materia.
	8. L'organo comunale competente delibera intorno agli esiti del Dibattito pubblico esprimendo la propria intenzione di confermare o meno la realizzazione dell'intervento, indicando le eventuali modifiche apportate e motivando laddove non intendesse accogliere le indicazioni emerse.
	9. Tutti i materiali e i contributi prodotti sono pubblici e vengono pubblicati in Albo pretorio e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
	Articolo 12: Istituti partecipativi per la progettazione urbana ed edilizia promossi da operatori privati.
	1. Il Consiglio e/o La Giunta comunale esprimono indirizzi per favorire, tra gli operatori privati, l'applicazione degli istituti di partecipazione alle attività di elaborazione e realizzazione di:
	a) Accordi di programma ai sensi dell'art. 7, L.R Lombardia n. 19/2019;
	b) Piani attuativi (P.A.) e Programmi integrati d'intervento ai sensi dell'art. 92 comma 4 della L.R. Lombardia n. 12/2005
	c) interventi attivati da privati in regime di convenzione;
	d) piani di manutenzione straordinaria dell'ambiente urbano effettuati dall'amministrazione comunale o da altri operatori.
	2. Gli interventi indicati ai punti precedenti devono essere preceduti da una campagna informativa al pubblico rispettosa del principio di trasparenza (art. 2), e implementata sistematicamente.
	Art. 13: Forme di partecipazione nei servizi pubblici a domanda individuale

	1. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione dei contratti di servizi pubblici, quali -elenco esemplificativo- i servizi educativi, culturali, sportivi e di assistenza a fasce particolari della popolazione, siano essi condotti in gestione diretta, attribuiti in concessione o a società partecipate, anche nei casi previsti dalla legge, l'amministrazione comunale istituisce idonee procedure di consultazione secondo gli indirizzi espressi dalla giunta nel rispetto del presente regolamento.
	2. Nell'ambito della consultazione i cittadini possono esprimersi su indagine dei bisogni, carta dei servizi, livelli essenziali del servizio, monitoraggio delle prestazioni, valutazione della qualità, soddisfazione degli utenti, indirizzi di miglioramento generale e particolare. Un documento conclusivo del processo partecipativo dà riscontro alle proposte dei cittadini valutandole in modo motivato e delineando il loro impatto sulle decisioni da assumere.
	Art. 14: Convenzione dei cittadini.
	1. La Convenzione dei cittadini è il processo partecipativo con il quale un numero non superiore a mille cittadini estratti a sorte dibatte e delibera su temi di interesse pubblico e generale rientranti nelle competenze del Comune di Milano.
	2. La Convenzione può essere chiamata a discutere i contenuti e lo schema di una deliberazione.
	3. La Convenzione dei cittadini è indetta:
	a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale;
	b) su istanza sottoscritta validamente da cinquemila cittadini, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
	c) quando ne facciano richiesta due terzi dei Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
	4. Entro 15 giorni lavorativi dalla data degli atti indicati al comma precedente, l'ufficio competente in materia di partecipazione definisce tempi e modalità di funzionamento della Convenzione con la pubblicazione di un Patto partecipativo nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione. L'assemblea può esser composta e convocata solo a seguito della pubblicazione del patto.
	5. I membri della Convenzione sono individuati tra i cittadini con il metodo del campionamento casuale, che è eseguito di norma dall'ufficio statistico del Comune. Il campionamento deve rispettare il rapporto paritario di genere, di età

	e di distribuzione territoriale in ciascun Municipio, mirando ad un appropriato grado di rappresentatività della popolazione cittadina.
	<p>6. La conduzione della Convenzione si compone di quattro fasi successive dedicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'impostazione dei lavori e alla votazione eventuale di un portavoce e due vice; 2. alla formazione sulle materie oggetto della Convenzione; 3. al dibattimento dei contributi dei membri e degli invitati; 4. alle deliberazioni finali, alle quali può arrivare mediante un sistema di voto, palese o segreto. In caso di voto la Convenzione delibera a maggioranza semplice dei presenti. <p>I lavori del dibattimento si concludono con il documento recante le deliberazioni assunte, da inoltrare all'ufficio competente in materia di partecipazione.</p>
	7. La Convenzione riceve assistenza organizzativa da parte dell'amministrazione comunale per agevolare i lavori e può avvalersi, per gli aspetti di merito, di un comitato scientifico individuato mediante procedura pubblica. Alla fase dibattimentale partecipano di diritto gli organi tecnici comunali competenti per materia, con funzione di consulenza e valutazione delle proposte, in ordine alla fattibilità e alla sostenibilità tecnica ed economica.
	8. E' possibile prevedere solo il rimborso delle spese, anche in maniera forfettaria, per membri della Convenzione. Sono ammesse al rimborso le spese di viaggio, diaria e l'assenza dal lavoro, se non retribuita, in pari misura.
	9. Tutte le attività, i materiali e i contributi prodotti nel corso della Convenzione sono pubblici e consultabili sulla piattaforma partecipativa.
	10. L'esito della Convenzione dei cittadini consiste in un documento contenente tutti i contributi prodotti durante il suo svolgimento e le deliberazioni raggiunte; la Convenzione si conclude quando la Giunta o il Consiglio Comunale hanno espresso con provvedimento motivato la loro valutazione sulle deliberazioni dell'assemblea e dichiarato il loro effetto sulle decisioni da assumere. Questo provvedimento interviene di norma entro tre mesi dalla data del protocollo presso l'ufficio competente in materia di partecipazione del documento contenente le deliberazioni della Convenzione indicato al num. 6
	Art. 15: Bilancio partecipativo.
	1. I cittadini, mediante il bilancio partecipativo, propongono e scelgono uno o più progetti di rigenerazione, rivitalizzazione di specifici distretti e consistenze

	dell'ambiente urbano da realizzare ad opera dell'amministrazione comunale. Le scelte effettuate dai cittadini con il bilancio partecipativo sono vincolanti per l'amministrazione comunale. Il bilancio partecipativo può riguardare non solo il territorio, ma anche i servizi che vi si possono installare, eventualmente con un progetto comune.
	2. Il bilancio comunale individua l'ammontare delle risorse finanziarie destinate al bilancio partecipativo per ogni annualità, sia per gli investimenti che per la spesa corrente. La Giunta Comunale indice il bilancio partecipativo e stabilisce con propri indirizzi la frequenza, le modalità di realizzazione del processo e la ripartizione territoriale delle risorse disponibili. Il bilancio partecipativo non può essere indetto nell'ultimo anno di mandato del Sindaco.
	3. Il bilancio partecipativo può essere finanziato anche ricorrendo al contributo di soggetti esterni all'amministrazione.
	4. L'ufficio competente in materia di partecipazione ne stabilisce i modi e le forme, nel rispetto dei principi del presente regolamento e delle discipline qui previste, attraverso la definizione e la pubblicazione di linee guida operative che indichino i tempi e le modalità di partecipazione e gli esiti che saranno prodotti.
	5. Il processo del bilancio partecipativo si snoda attraverso le seguenti macro fasi:
	a) raccolta delle proposte progettuali: Le proposte vengono presentate corredate da un documento illustrativo sintetico
	b) confronto tecnico preliminare: le proposte sono oggetto di un confronto tra i proponenti e i tecnici comunali competenti per materia per valutarne la realizzabilità di massima e la compatibilità con la programmazione comunale.
	c) prima selezione pubblica: le proposte progettuali sono sottoposte al giudizio dei titolari dei diritti di partecipazione per ottenere una graduatoria indicativa del loro gradimento e operarne una selezione.
	d) confronto tecnico finale le proposte che hanno superato la selezione sono sottoposte ad una attività di co progettazione cui partecipano i promotori e i tecnici comunali competenti per materia per la loro definizione e messa a punto.
	e) selezione conclusiva: le proposte che hanno superato le fasi precedenti vengono sottoposte al voto dei titolari dei diritti di partecipazione per la selezione degli interventi che saranno realizzati.
	f) progettazione esecutiva: i proponenti dei progetti selezionati e gli uffici tecnici incaricati concordano le caratteristiche progettuali fino alla fase della progettazione esecutiva

	g) realizzazione e monitoraggio: le successive fasi di appalto, cantierizzazione e realizzazione delle opere sono rendicontate e presentate pubblicamente anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione.
	6. i dati anonimizzati del processo partecipativo e i relativi indicatori di valutazione sono pubblicati in formato aperto e riutilizzabile a fine di analisi e ricerca.
PARTE SECONDA	PARTE TERZA: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STATUTARI
Titolo terzo: Altri istituti della partecipazione popolare	TITOLO PRIMO: INTERROGAZIONI POPOLARI, ISTANZE, PETIZIONI E DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA DEI CITTADINI
Articolo 27: Interrogazioni popolari, istanze e petizioni.	Art. 16: Procedimento di attivazione degli istituti e loro esito.
1. I cittadini aventi diritto ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto possono avanzare al Comune interrogazioni, istanze e petizioni per le finalità specificate dall'articolo 9 dello Statuto comunale indirizzate al Sindaco, presentandole direttamente al Protocollo Generale, oppure inoltrandole mediante i servizi postali o altre forme previste dalla Legge.	1. Ai sensi dell'art. 3, i cittadini possono avanzare al Comune interrogazioni, istanze, petizioni e domande a risposta immediata per le finalità specificate dall'articolo 9 dello Statuto comunale presentandole direttamente al Protocollo Generale, inoltrandole mediante i servizi postali, oppure utilizzando la piattaforma digitale per la partecipazione.
2. Le interrogazioni, le istanze e le petizioni che non contengano l'indicazione leggibile del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza dei presentatori sono archiviate. I presentatori residenti in altri Comuni devono allegare alle interrogazioni, istanze e petizioni, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alla sussistenza del rapporto continuativo con il territorio comunale, indicandone la natura.	2. Con l'interrogazione i cittadini possono chiedere ragione di fatti cagionati o valutazioni assunte dall'amministrazione comunale, non riscontrabili con le ordinarie modalità di accesso agli atti e di informazione; con l'istanza possono proporre l'assunzione di specifici provvedimenti o attivare processi di partecipazione ai sensi del presente regolamento; con la petizione possono esporre precise esigenze della comunità e le possibili soluzioni; con le domande a risposta immediata possono richiedere la trattazione in Consiglio Comunale di argomenti di specifica competenza dell'Amministrazione comunale e/o di attualità.
3. Le interrogazioni sottoscritte da almeno 500 (cinquecento) cittadini e le istanze e petizioni sottoscritte da almeno 1000 (mille) cittadini, a cui viene data risposta scritta e motivata ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto Comunale, sono pubblicate, con le relative risposte, all'Albo Pretorio del Comune di Milano e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l'inoltro alla Commissione competente.	3. Il diritto di iniziativa è altresì riconosciuto ad Associazioni, comitati, gruppi informali di cittadini attivi registrati all'anagrafe di cui all'Articolo 7 8 dello Statuto Comunale.
	4. Le interrogazioni, le istanze, le petizioni e le domande a risposta immediata sono presentate in carta libera o mediante la piattaforma digitale con l'indicazione leggibile del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e documento di identificazione dei presentatori. I presentatori residenti in altri

	Comuni devono allegare alle interrogazioni, istanze e petizioni, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alla sussistenza del rapporto continuativo con il territorio comunale, indicandone la natura.
	5. L'Ufficio elettorale verifica la regolarità e il numero delle firme apposte in formato cartaceo e digitale entro 15 giorni dalla loro presentazione, con le modalità previste all'art. 4 comma 2, e comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente in materia di partecipazione.
	5. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno cinquecento cittadini ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno mille cittadini viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente entro quarantacinque giorni dall'esito della verifica di cui al comma precedente. I testi, con le relative risposte, sono pubblicati sull'ambiente digitale per la partecipazione e all'Albo Pretorio del Comune di Milano e vengono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l'inoltro alla Commissione competente per l'eventuale audizione dei proponenti.
	6. Le Domande a risposta immediata sottoscritte da almeno dieci cittadini e recanti l'indicazione del proponente incaricato di presentare la Domanda. Sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale per la presentazione e la trattazione in aula.
	7. Il termine della consiliatura determina la decadenza delle domande a risposta immediata in corso e non ancora trattate.
	Art. 17: Trattazione delle Domande a risposta immediata dei cittadini.
	1. Il Presidente del Consiglio comunale, ricevute le Domande a risposta immediata dei cittadini, procede come segue:
	a) Valuta l'ammissibilità escludendo le domande che non vertano su argomenti di competenza comunale o che siano in contrasto con la Costituzione, con la legge o con lo Statuto comunale. Gli uffici, ove necessario, concordano con il proponente le modifiche ritenute opportune ai fini dell'ammissibilità.
	b) Informa i proponenti sull'esito della valutazione di ammissibilità e trasmette a Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali l'elenco delle domande dichiarate ammissibili e di quelle iscritte per la trattazione in Consiglio comunale con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data prevista per la discussione.
	c) Inserisce le domande dichiarate ammissibili nel programma dei lavori del Consiglio selezionando, per la discussione di cui all'art. 25 del Regolamento consiliare, le domande che abbiano ricevuto il maggior numero di sottoscrizioni.

	E' prevista di norma la trattazione di una domanda per settimana.
	2. Domande aventi medesimo argomento potranno essere accorpate e in tal caso, salvo diverso accordo tra i proponenti e gli uffici, il presentatore verrà scelto in base al criterio temporale di presentazione.
	3. Il Presidente convoca i proponenti, per presentare in aula la domanda. Alla disamina delle domande si applica la disciplina dell'art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale per quanto compatibile.
TITOLO PRIMO: INIZIATIVA POPOLARE	TITOLO SECONDO: DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE
Articolo 3: Proposta di deliberazione di iniziativa popolare.	Art. 18: Proposta di deliberazione di iniziativa popolare.
1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa popolare previsto dall'articolo 10 dello Statuto comunale.	1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa popolare previsto dall'articolo 10 dello Statuto comunale.
2. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazioni inerenti materie rientranti nelle attribuzioni del Comune.	2. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione inerenti materie rientranti nelle attribuzioni del Comune.
3. Le proposte di deliberazione non possono essere in contrasto con la Costituzione, la Legge o lo Statuto comunale, fatte salve le proposte di modificazione dello Statuto stesso.	3. Le proposte di deliberazione non possono essere in contrasto con la Costituzione, la Legge o lo Statuto comunale, fatte salve le proposte di modificazione dello Statuto stesso.
Articolo 4: Titolari del diritto di iniziativa popolare.	Art. 19: Promozione dell'iniziativa popolare.
1. Il diritto di iniziativa popolare è riconosciuto ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, 11, comma 4, e 15, comma 2, dello Statuto comunale: a) ai cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano ; b) ai cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di Milano ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197; c) ai cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo ed iscritti negli appositi elenchi elettorali previsti dal successivo articolo 20, comma 2.	1. Il diritto di iniziativa popolare è riconosciuto ai residenti nel Comune di Milano che abbiano compiuto 16 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi. Il diritto è riconosciuto anche a coloro che, pur residenti in altri Comuni, possano documentare un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.
2. Il diritto di proporre una deliberazione è riconosciuto, altresì, ai Consiglieri	2. Il diritto di proporre una deliberazione è riconosciuto, altresì, ai Consiglieri eletti nei Municipi nei termini previsti dal successivo articolo 25.

eletti nelle Circostrizioni di Zona nei termini previsti dal successivo articolo 10.	
3. I proponenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutti i dati e le informazioni necessari per la formulazione delle proposte di deliberazione.	3. I proponenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutti i dati e le informazioni necessari per la formulazione delle proposte di deliberazione.
Articolo 5: Presentazione della proposta di deliberazione d’iniziativa popolare da parte dei cittadini.	Art. 20: Presentazione della proposta di deliberazione d’iniziativa popolare da parte dei cittadini.
1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere redatta con indicazione dell’oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo. Per facilitarne la redazione sarà reso disponibile apposito schema di proposta di deliberazione sul Portale del Comune di Milano.	1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere redatta con indicazione dell’oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo. Per facilitarne la redazione sarà reso disponibile apposito schema di proposta di deliberazione sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
2. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) proponenti, con firma autenticata a sensi di legge, e deve essere presentata al Settore Presidenza del Consiglio Comunale.	2. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) proponenti, con firma autenticata a sensi di legge, e deve essere presentata al Settore Presidenza del Consiglio Comunale.
3. Il Settore Presidenza del Consiglio Comunale verifica che la proposta di deliberazione sia formulata in coerenza con quanto previsto al precedente comma 1 e, tramite l’Ufficio Elettorale, effettua il riscontro delle firme apposte, verificandone il numero e la regolarità, sia sotto il profilo dell’autenticazione che dell’iscrizione dei firmatari nelle liste e negli elenchi elettorali comunali.	3. Entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della proposta l’Ufficio Elettorale verifica validità delle firme ai sensi dell’art 3 con le modalità indicate all’art. 4 comma 2.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata la non conformità della proposta di deliberazione a quanto previsto nel precedente comma 1 ovvero l’insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione il Settore Presidenza del Consiglio Comunale invita i soggetti interessati a modificare il testo della proposta o ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Decorso tale ultimo termine senza che le modifiche e/o integrazioni siano state presentate, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale comunica ai soggetti interessati l’improcedibilità della proposta di deliberazione.	4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata la non conformità della proposta di deliberazione a quanto previsto nel precedente comma 1 ovvero l’insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione l’Ufficio competente in materia di partecipazione invita i soggetti interessati a modificare il testo della proposta o ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Decorso tale ultimo termine senza che le modifiche e/o integrazioni siano state presentate, l’Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l’improcedibilità della proposta di deliberazione. In caso di integrazione delle firme, consentita una sola volta, procede alle verifiche indicate al comma precedente.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, entro il	5. Nel caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, entro il

<p>termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione o della presentazione delle modifiche o integrazioni richieste, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale comunica ai soggetti interessati il positivo riscontro e li invita a raccogliere, entro i 60 (sessanta) giorni solari successivi, le 1.000 (mille) firme autenticate necessarie per il successivo inoltro della proposta di deliberazione al Collegio dei Garanti, che ne decide l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 21, comma 3, dello Statuto comunale. A tal fine vengono computate anche le firme raccolte ai sensi del precedente comma 2 e validate dagli Uffici comunali.</p>	<p>termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione o della presentazione delle modifiche o integrazioni richieste, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati il positivo riscontro e li invita a raccogliere, entro i 60 (sessanta) giorni solari successivi, le 1.000 (mille) firme autenticate necessarie per il successivo inoltro della proposta di deliberazione al Collegio dei Garanti, che ne decide l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 21, comma 3, dello Statuto comunale. A tal fine vengono computate anche le firme raccolte ai sensi del precedente comma 2 e validate dagli Uffici comunali.</p>
<p>6. Ricevute almeno 1.000 (mille) firme come sopra indicato, nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale, tramite l'Ufficio Elettorale, procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo:</p> <p>a) del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte; b) dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o elenchi elettorali comunali.</p>	<p>6. Ricevute almeno 1.000 (mille) firme come sopra indicato, nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi, l'Ufficio competente in materia di partecipazione, tramite l'Ufficio Elettorale, procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo:</p> <p>a) del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte; b) dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o elenchi elettorali comunali.</p>
<p>7. Qualora venga accertata l'insufficienza o l'irregolarità delle firme si applica quanto previsto nel precedente comma 4. Il termine di 20 (venti) giorni indicato al precedente comma 6 si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso inutilmente il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che queste siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione.</p>	<p>7. Qualora venga accertata l'insufficienza o l'irregolarità delle firme si applica quanto previsto nel precedente comma 4. Il termine di 20 (venti) giorni indicato al precedente comma 6 si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso inutilmente il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che queste siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione.</p>
<p>Articolo 6: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.</p>	<p>Art. 21: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.</p>
<p>1. Accertata la regolarità delle firme presentate ai sensi del precedente articolo 5, comma 6, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale provvede ad inoltrare la proposta di deliberazione ai Settori competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e all'Ufficio Elettorale.</p>	<p>1. Effettuate le verifiche ai sensi del precedente articolo, l'Ufficio competente in materia di partecipazione provvede ad inoltrare la proposta di deliberazione ai Settori competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale.</p>
<p>2. Nel caso di contestuale presentazione di più proposte di deliberazione d'iniziativa popolare, il termine entro cui effettuare la verifica di fattibilità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna</p>	<p>2. Nel caso di contestuale presentazione di più proposte di deliberazione d'iniziativa popolare, il termine entro cui effettuare la verifica di fattibilità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna</p>

delle proposte presentate.	delle proposte presentate.
3. La proposta di deliberazione è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e all'Ufficio Elettorale.	3. La proposta di deliberazione è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e all'Ufficio Elettorale.
Articolo 7: Decisione del Collegio dei Garanti.	Articolo 22: Decisione del Collegio dei Garanti.
1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l'inammissibilità della proposta di deliberazione nei seguenti casi:	1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l'inammissibilità della proposta di deliberazione nei seguenti casi:
a) quando la proposta di deliberazione riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;	a) quando la proposta di deliberazione riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
b) quando la proposta di deliberazione sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto, fatte salve le proposte di modifica dello Statuto stesso;	b) quando la proposta di deliberazione sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto, fatte salve le proposte di modifica dello Statuto stesso;
c) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 6 abbia avuto esito negativo;	c) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 21 abbia avuto esito negativo;
d) quando la proposta di deliberazione comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.	d) quando la proposta di deliberazione comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.
2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della proposta.	2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della proposta.
3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3.	3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3.
4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura del Settore Presidenza del Consiglio nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale ed all'Ufficio Elettorale. La decisione è, altresì, pubblicata sul Portale del Comune di Milano, unitamente al testo della proposta di deliberazione.	4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura del Ufficio competente in materia di partecipazione nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale ed all'Ufficio Elettorale. La decisione è, altresì, pubblicata entro i successivi 5 (cinque) giorni sulla piattaforma digitale per la partecipazione, unitamente al testo della proposta di deliberazione sul quale sarà possibile attivare la raccolta delle sottoscrizioni.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. c), entro	5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. c), entro

<p>il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione, i proponenti possono apportare alla proposta di deliberazione – per una sola volta - le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la proposta di deliberazione dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 5 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa verifica della fattibilità da parte dei Settori competenti. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.</p>	<p>il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione, i proponenti possono apportare alla proposta di deliberazione – per una sola volta - le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la proposta di deliberazione dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 20 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa verifica della fattibilità da parte dei Settori competenti. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.</p>
<p>6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della proposta di deliberazione ritenuti ammissibili, ove separatamente formulati. La proposta di deliberazione potrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 5, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.</p>	<p>6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della proposta di deliberazione ritenuti ammissibili, ove separatamente formulati. La proposta di deliberazione potrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 12, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.</p>
<p>Articolo 8: Raccolta delle firme ai fini della discussione della proposta di deliberazione.</p>	<p>Art. 23: Raccolta delle firme ai fini della discussione della proposta di deliberazione.</p>
<p>1. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti abbia dichiarato ammissibile la proposta di deliberazione, con la comunicazione di cui al precedente articolo 7, comma 4, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale invita i soggetti interessati a raccogliere le 5.000 (cinquemila) firme necessarie per la procedibilità della proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 dello Statuto.</p>	<p>1. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti abbia dichiarato ammissibile la proposta di deliberazione, con la comunicazione di cui al precedente articolo 7, comma 4, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale invita i soggetti interessati a raccogliere le 5.000 (cinquemila) firme necessarie per la procedibilità della proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 dello Statuto.</p>
<p>2. Le firme devono essere raccolte su fogli vidimati dall'Ufficio Elettorale in cui sia riportato il testo della proposta di deliberazione. I fogli devono contenere nella prima pagina lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell'Ufficio Elettorale e recare, altresì, i dati identificativi dei sottoscrittori (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma). Nella quarta pagina di ciascun foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte in fogli vidimati relativi alla presentazione di altre proposte di iniziativa popolare. I fogli vengono vidimati dall'Ufficio Elettorale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla presentazione. La raccolta delle 5.000 (cinquemila) firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l'Ufficio Elettorale nel</p>	<p>2. Le firme devono essere raccolte su fogli vidimati dall'Ufficio Elettorale in cui sia riportato il testo della proposta di deliberazione. I fogli devono contenere nella prima pagina lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell'Ufficio Elettorale e recare, altresì, i dati identificativi dei sottoscrittori (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma). Nella quarta pagina di ciascun foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte in fogli vidimati relativi alla presentazione di altre proposte di iniziativa popolare. I fogli vengono vidimati dall'Ufficio Elettorale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla presentazione. La raccolta delle 5.000 (cinquemila) firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l'Ufficio Elettorale nel</p>

termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla prima consegna dei fogli vidimati.	termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla prima consegna dei fogli vidimati.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale, tramite l'Ufficio Elettorale, verifica la loro regolarità secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6, e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.	3. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, l'Ufficio competente in materia di partecipazione, tramite l'Ufficio Elettorale, verifica la loro regolarità secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6, e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.
4. Nel caso in cui sia stata accertata l'insufficienza o l'irregolarità delle firme necessarie, il Settore Presidenza del Consiglio Comunale ne dà tempestiva comunicazione agli interessati affinché procedano alla regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine dei 90 (novanta) giorni previsto dal precedente comma 1.	4. Nel caso in cui sia stata accertata l'insufficienza o l'irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio competente in materia di partecipazione ne dà tempestiva comunicazione agli interessati affinché procedano alla regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine dei 90 (novanta) giorni previsto dal precedente comma 1. Ove il termine di 90 (novanta) giorni sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione. In tal caso, la proposta di deliberazione non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.
5. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale ed all'Ufficio Elettorale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano.	5. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale ed all'Ufficio Elettorale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano.
Articolo 9: Deliberazione della proposta.	Art. 24: Deliberazione della proposta.
1. Nel caso di esito positivo della verifica e previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla comunicazione della conclusione positiva dell'iter di cui agli articoli precedenti la proposta di deliberazione è iscritta all'Ordine del giorno dell'Organo deliberativo competente.	1. Nel caso di esito positivo della verifica e previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla comunicazione della conclusione positiva dell'iter di cui agli articoli precedenti la proposta di deliberazione è iscritta all'Ordine del giorno dell'Organo deliberativo competente.
2. La proposta deve essere deliberata dall'Organo comunale competente entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di iscrizione all'Ordine del giorno.	2. La proposta deve essere deliberata dall'Organo comunale competente entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di iscrizione all'Ordine del giorno.
Articolo 10: Presentazione della proposta di deliberazione da parte dei Consiglieri delle Circoscrizioni di Zona.	Art. 25: Presentazione della proposta di deliberazione da parte dei Consiglieri Municipali.
1. Il diritto di presentare una proposta di deliberazione è riconosciuto anche ai Consiglieri di Zona in numero pari al 10 % (dieci per cento) dei Consiglieri	1. Il diritto di presentare una proposta di deliberazione è riconosciuto anche ai Consiglieri Municipali in numero pari al 10 % (dieci per cento) dei Consiglieri

complessivamente assegnati alle Zone.	complessivamente assegnati ai Municipi.
2. La proposta, redatta nei modi di cui all'articolo 5 comma 1, sottoscritta dai proponenti con firme autenticate a sensi di Legge, con l'indicazione della Zona di appartenenza ed il nome e cognome dei Consiglieri sottoscrittori, deve essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale.	2. La proposta, redatta nei modi di cui all'articolo 20 in quanto compatibile, sottoscritta dai proponenti con firme autenticate a sensi di legge, con l'indicazione del Municipio di appartenenza ed il nome e cognome dei Consiglieri sottoscrittori, deve essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale.
3. Tale Direzione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, provvede alla verifica del numero e della regolarità delle firme e si pronuncia in merito.	3. Tale Direzione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, provvede alla verifica del numero e della regolarità delle firme e si pronuncia in merito.
4. Qualora, dai riscontri effettuati, la suddetta Direzione accerti l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, invita il primo firmatario, o altro Consigliere di Zona designato a ricevere le comunicazioni, ad integrare le firme mancanti entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Il termine di cui al precedente comma si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.	4. Qualora, dai riscontri effettuati, la suddetta Direzione accerti l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, invita il primo firmatario, o altro Consigliere di Municipio designato a ricevere le comunicazioni, ad integrare le firme mancanti entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Il termine di cui al precedente comma si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
5. Nel caso in cui, scaduto il termine per la presentazione delle integrazioni richieste, permanga l'insufficienza o l'irregolarità delle firme necessarie, la Direzione competente comunica il risultato della verifica e la conseguente improcedibilità della proposta al primo firmatario o ad altro Consigliere di Zona designato a ricevere le comunicazioni.	5. Nel caso in cui, scaduto il termine per la presentazione delle integrazioni richieste, permanga l'insufficienza o l'irregolarità delle firme necessarie, la Direzione competente comunica il risultato della verifica e la conseguente improcedibilità della proposta al primo firmatario o ad altro Consigliere di Municipio designato a ricevere le comunicazioni.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento è regolato dagli articoli precedenti intendendosi sostituito il Settore Presidenza del Consiglio Comunale con la Direzione competente in materia di Decentramento territoriale.	6. Per quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento è regolato dagli articoli precedenti intendendosi sostituito l'ufficio competente in materia di partecipazione con la Direzione competente in materia di Decentramento territoriale.
Titolo secondo: I referendum popolari	TITOLO TERZO: I REFERENDUM POPOLARI
Capo Primo: L'iniziativa referendaria	Capo Primo: L'iniziativa referendaria
Articolo 11: Referendum comunali.	Art. 26: Referendum comunali.
1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali previsti negli articoli da 11 a 15 dello Statuto comunale.	1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali con finalità consultiva, abrogativa e propositiva previsti dagli articoli da 11 a 15 dello Statuto comunale.
2. A norma dei citati articoli sono ammessi referendum consultivi, abrogativi e propositivi.	2. I referendum non possono essere indetti nelle materie indicate nell'articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale.

3. I referendum non possono essere indetti nelle materie indicate nell'articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale.	assorbito nel num. 1
Articolo 12: Diritto a promuovere le consultazioni referendarie.	Art. 27: Diritto a promuovere le consultazioni referendarie.
1. Hanno diritto a promuovere i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo:	1. Hanno diritto a promuovere i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo:
a) i cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle relative liste elettorali;	a) i cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle relative liste elettorali;
b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197;	b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197;
c) i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo ed iscritti negli appositi elenchi elettorali previsti dal successivo articolo 20, comma 2 e seguenti.	"c) i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo ed iscritti negli appositi elenchi elettorali previsti alle condizioni di seguito indicate.
d) I cittadini indicati al comma precedente possono chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi elettorali degli aventi diritto al voto per i referendum popolari comunali. Al "Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" è equiparata la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione Europea", prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.	d) I cittadini indicati al comma precedente possono chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi elettorali degli aventi diritto al voto per i referendum popolari comunali. Al "Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" è equiparata la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione Europea", prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
e) La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Elettorale tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione negli elenchi elettorali avviene a cura dell'Ufficio Elettorale entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Gli elenchi degli iscritti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Milano dall'1 al 15 marzo di ciascun anno.	e) La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Elettorale tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione negli elenchi elettorali avviene a cura dell'Ufficio Elettorale entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Gli elenchi degli iscritti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Milano dall'1 al 15 marzo di ciascun anno.
f) I cittadini di cui al comma c, inclusi negli appositi elenchi elettorali, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di esserne cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione.	f) I cittadini di cui al comma c, inclusi negli appositi elenchi elettorali, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di esserne cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione.
2. Il diritto in oggetto è esercitabile, nei limiti delle disposizioni statutarie e del presente Regolamento, anche dai Consigli di Zona e dal Consiglio Comunale.	2. Il diritto in oggetto è esercitabile, nei limiti delle disposizioni statutarie e del presente Regolamento, anche dai Consigli di Municipio e dal Consiglio Comunale.
Articolo 13: Presentazione della richiesta di Referendum da parte di cittadini.	Art. 28: Presentazione della richiesta di Referendum da parte di cittadini.
1. La richiesta di referendum, sottoscritta dal Promotore/dai Promotori, deve essere presentata all'Ufficio Elettorale comunale corredata da almeno 1000 (mille) firme, autenticate a sensi di legge, previste dall'art. 15, comma 2, dello	1. La richiesta di referendum, sottoscritta dal Proponente deve essere presentata all' ufficio competente in materia di partecipazione corredata da almeno 1000 (mille) firme, autenticate a sensi di legge o apposte tramite la piattaforma digitale

Statuto comunale ai fini della verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti. La richiesta deve essere redatta con l'esatta indicazione della tipologia di referendum richiesto (consultivo, propositivo, abrogativo) e del relativo quesito.	per la partecipazione, secondo l'art. 4 commi 1 e 2, ai fini della verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti. La richiesta deve essere redatta con l'esatta indicazione della tipologia di referendum richiesto (consultivo, propositivo, abrogativo) e del relativo quesito.
2. In particolare, il quesito referendario deve esplicitare: a) nel caso di referendum <i>consultivo</i> : l'orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;	2. In particolare, il quesito referendario deve esplicitare: a) nel caso di referendum consultivo: l'orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
b) nel caso di referendum <i>propositivo</i> : l'atto, il provvedimento o il parere di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;	b) nel caso di referendum propositivo: l'atto, il provvedimento o il parere di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
c) nel caso di referendum <i>abrogativo</i> : la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l'identificazione, sulla cui eliminazione dall'ordinamento comunale la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.	c) nel caso di referendum abrogativo: la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l'identificazione, sulla cui eliminazione dall'ordinamento comunale la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.
3. L'Ufficio Elettorale comunale effettua il riscontro del numero delle firme e ne verifica la regolarità sia sotto il profilo dell'autenticazione sia dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali.	3. L'Ufficio elettorale verifica la regolarità e il numero delle firme apposte in formato cartaceo e digitale entro 30 giorni dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, secondo le indicazioni previste all'art. 4 comma 2, e comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente in materia di partecipazione.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, l'Ufficio Elettorale comunale - entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla protocollazione della richiesta di referendum - invita i soggetti interessati ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta di integrazione. Il termine di 20 (venti) giorni si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della richiesta di referendum.	4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, l'Ufficio Elettorale comunale - entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla protocollazione della richiesta di referendum - invita i soggetti interessati ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta di integrazione. Il termine di 20 (venti) giorni si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della richiesta di referendum.
5. Nel caso di referendum abrogativo l'Ufficio Elettorale comunale verifica, altresì, che non sia decorso il termine di 120 giorni dall'esecutività della deliberazione oggetto di referendum e, qualora sia decorso, ne comunica l'improcedibilità ai soggetti interessati.	5. Nel caso di referendum abrogativo l'Ufficio Elettorale comunale verifica, altresì, che non sia decorso il termine di 120 giorni dall'esecutività della deliberazione oggetto di referendum e, qualora sia decorso, ne comunica l'improcedibilità ai soggetti interessati.

6. Prima della presentazione della richiesta di referendum all'Ufficio Elettorale comunale, i soggetti Promotori hanno facoltà di consultare il Collegio dei Garanti di cui all'art. 21 dello Statuto comunale ai fini della formulazione del quesito referendario.	6. Prima della presentazione della richiesta di referendum all'Ufficio Elettorale comunale, i soggetti Promotori hanno facoltà di consultare il Collegio dei Garanti di cui all'art. 21 dello Statuto comunale ai fini della formulazione del quesito referendario.
Articolo 14: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.	Art. 29: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.
1. Accertata la regolarità delle firme presentate ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, l'Ufficio Elettorale comunale provvede ad inoltrare la richiesta di referendum ai Settori competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile della medesima, prevista dall'articolo 15 comma 3 dello Statuto, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale.	1. Accertata la regolarità delle firme presentate, ai sensi dell'articolo 28 comma 3, l'ufficio competente in materia di partecipazione provvede ad inoltrare la richiesta di referendum ai Settori alle Direzioni competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile della medesima, prevista dall'articolo 15 comma 3 dello Statuto, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale.
2. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.	2. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.
3. La richiesta di Referendum è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.	3. La richiesta di Referendum è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.
Articolo 15: Decisione del Collegio dei Garanti.	Art. 30: Decisione del Collegio dei Garanti.
1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente la inammissibilità della richiesta di Referendum nei seguenti casi:	1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente la inammissibilità della richiesta di Referendum nei seguenti casi:
a. quando il quesito referendario abbia ad oggetto gli atti o i provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale;	a) quando il quesito referendario abbia ad oggetto gli atti o i provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale;
b. quando il quesito referendario riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;	b) quando il quesito referendario riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
c. quando il quesito referendario sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con lo Statuto;	c) quando il quesito referendario sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con lo Statuto;
e) quando il quesito referendario comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.	d) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui ai precedenti articoli 29 28 abbia avuto esito negativo;

<p>2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della richiesta.</p>	<p>2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della richiesta.</p>
<p>3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 14, comma 3.</p>	<p>3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 29 21, comma 3.</p>
<p>4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'Ufficio Elettorale comunale nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. La decisione è, altresì, pubblicata sul Portale del Comune di Milano, unitamente al testo del quesito referendario.</p>	<p>4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'Ufficio competente in materia di partecipazione, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. La decisione è, altresì, pubblicata sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione unitamente al testo del quesito referendario.</p>
<p>5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione – e per una sola volta - i promotori possono apportare alla richiesta di referendum le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la richiesta di referendum dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 13 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa acquisizione della verifica di fattibilità tecnica e/o contabile. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.</p>	<p>5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione – e per una sola volta - i promotori possono apportare alla richiesta di referendum le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la richiesta di referendum dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 20 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa acquisizione della verifica di fattibilità tecnica e/o contabile. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.</p>
<p>6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. e), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della richiesta ritenuti ammissibili, ove separatamente proposti. La richiesta potrà essere ripresentata con la modalità di cui al precedente articolo 13, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.</p>	<p>6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. e), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della richiesta ritenuti ammissibili, ove separatamente proposti. La richiesta potrà essere ripresentata con la modalità di cui al precedente articolo 20, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.</p>
<p>Articolo 16: Raccolta, deposito e verifica delle firme.</p>	<p>Art. 31: Raccolta, deposito e verifica delle firme.</p>
<p>1. Nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla comunicazione di ammissibilità della richiesta di referendum, i Promotori provvedono a consegnare all'Ufficio Elettorale i fogli da vidimare per la raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme</p>	<p>1. Nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla comunicazione di ammissibilità della richiesta di referendum, i Promotori provvedono a consegnare all'Ufficio Elettorale i fogli da vidimare il modello del foglio di raccolta firme che sarà</p>

<p>previste dall'art. 12, comma 1, dello Statuto comunale.</p>	<p>utilizzato per la raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme previste dall'art. 12, comma 1, dello Statuto comunale. Entro il medesimo termine l'amministrazione provvede ad attivare la piattaforma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni.</p>
<p>2. Il foglio deve contenere nella prima pagina lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell'Ufficio Elettorale e recare, altresì, le indicazioni relative ai sottoscrittori: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma; nella quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte in fogli vidimati al fine della presentazione di altre richieste di referendum. I fogli vengono vidimati dall'Ufficio Elettorale entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro presentazione. La raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l'Ufficio Elettorale nel termine dei 120 (centoventi) giorni solari previsto dall'art. 12, comma 2, dello Statuto comunale decorrenti dalla prima consegna dei fogli vidimati.</p>	<p>2. Il foglio per la raccolta firme in modalità cartacea deve contenere nella prima pagina il testo integrale della proposta e le indicazioni relative ai sottoscrittori: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma; nella quarta pagina del foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte al fine della presentazione di altre richieste di referendum. La conformità del modello a quanto previsto dal regolamento è verificata dall'Ufficio competente in materia di partecipazione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua presentazione e comunicata ai promotori con l'invito a procedere alla raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme di cui al primo comma. Da tale comunicazione decorre il termine dei 120 (centoventi) giorni solari previsto dall'art. 12, comma 2, dello Statuto comunale per il deposito delle medesime firme presso l'ufficio competente in materia di partecipazione.</p>
<p>3. Nel caso di referendum di cui al precedente art. 13, comma 2, la raccolta delle firme avviene anche in forma telematica attraverso un sistema di identificazione certa del sottoscrittore conforme alle prescrizioni dell'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Nella sezione del sito web destinata alla raccolta delle firme il cittadino può esprimere l'adesione all'iniziativa referendaria, previa autenticazione con le proprie credenziali personali. Il sistema rilascia ricevuta dell'avvenuta apposizione della sottoscrizione.</p>	<p>3. La raccolta firme, per qualunque tipologia di referendum, può avvenire mediante la piattaforma digitale per la partecipazione, secondo le modalità indicate all'art. 4 3 e i termini le modalità operative illustrate nelle specifiche di servizio della piattaforma digitale.</p>
<p>4. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito delle firme, l'Ufficio Elettorale procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte sugli appositi moduli vidimati e di quelle raccolte in via telematica; ☑ dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali comunali. 	<p>4. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito delle firme, l'Ufficio Elettorale procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte sugli appositi moduli vidimati e di quelle raccolte attraverso la piattaforma digitale; -dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali comunali.
<p>5. Per la verifica della regolarità delle firme apposte in forma telematica, l'Ufficio Elettorale riceve dal Servizio Informatico comunale l'elenco dei sottoscrittori, corredato dalla relativa attestazione che certifica l'avvenuto utilizzo delle credenziali personali da parte di ciascun sottoscrittore per l'accesso e la</p>	<p>La verifica della regolarità delle firme avviene con le modalità indicate all'art. 4 comma 2. L'Ufficio Elettorale dà comunicazione dell'esito positivo della verifica complessivamente effettuata ai soggetti interessati.</p>

sottoscrizione stessa. Sulla base di tale attestazione, l'Ufficio Elettorale certifica il numero di firme apposte con sistema telematico e procede alla verifica dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali. L'Ufficio Elettorale dà comunicazione dell'esito positivo della verifica complessivamente effettuata ai soggetti interessati.	
6. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio Elettorale comunale ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati affinché procedano alla loro regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari previsto dal precedente comma 1.	6. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio Elettorale comunale ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati affinché procedano alla loro regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari previsto dal precedente comma 1.
Ove il termine di 120 (centoventi) giorni solari sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della richiesta di referendum. In tal caso, la richiesta di referendum non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.	Ove il termine di 120 (centoventi) giorni solari sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della richiesta di referendum. In tal caso, la richiesta di referendum non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.
7. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano.	7. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
Articolo 17: Iniziativa referendaria del Consiglio Comunale.	Art. 32: Iniziativa referendaria del Consiglio Comunale.
1. In caso di Referendum popolare d'iniziativa del Consiglio Comunale, la decisione in merito all'ammissibilità della consultazione referendaria è assorbita dai pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal parere di legittimità rilasciato dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.	1. In caso di Referendum consultivo d'iniziativa del Consiglio Comunale, la decisione in merito all'ammissibilità della consultazione referendaria è assorbita dai pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal parere di legittimità rilasciato dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.
Articolo 18: Iniziativa referendaria dei Consigli di Zona.	Art. 33: Iniziativa referendaria dei Municipi.
1. Al fine della presentazione della richiesta di Referendum consultivo ed abrogativo di cui all'art. 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, il Consiglio di Zona che delibera per primo trasmette la propria deliberazione agli altri Consigli di Zona invitandoli ad aderire, e nomina un Consigliere delegato per la presentazione al Comune della richiesta stessa. Gli altri Consigli che fanno propria la richiesta nominano anch'essi un proprio delegato. L'ultima delle deliberazioni deve essere adottata non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della prima deliberazione, e comunque, nel caso di referendum abrogativo, entro i 120	1. Al fine della presentazione della richiesta di Referendum consultivo ed abrogativo di cui all'art. 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, il Municipio che delibera per primo trasmette la propria deliberazione agli altri Municipi invitandoli ad aderire, e nomina un Consigliere delegato per la presentazione al Comune della richiesta stessa. Gli altri Consigli che fanno propria la richiesta nominano anch'essi un proprio delegato. L'ultima delle deliberazioni deve essere adottata non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della prima deliberazione, e comunque, nel caso di referendum abrogativo, entro i 120

(centoventi) giorni dall'esecutività della deliberazione oggetto di referendum, pena l'improcedibilità della richiesta.	(centoventi) giorni dall'esecutività della deliberazione oggetto di referendum, pena l'improcedibilità della richiesta.
2. La richiesta di referendum in oggetto dev'essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale che, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, procede alla verifica del rispetto dei termini di cui al comma precedente e delle maggioranze previste dall'articolo 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, dandone comunicazione al Consigliere di Zona a tal fine delegato.	2. La richiesta di referendum in oggetto dev'essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale che, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, procede alla verifica del rispetto dei termini di cui al comma precedente e delle maggioranze previste dall'articolo 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, dandone comunicazione al Consigliere di Municipio a tal fine delegato.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo il procedimento è disciplinato dagli articoli precedenti, intendendosi sostituito l'Ufficio Elettorale con la Direzione competente in materia di decentramento.	3. Per quanto non previsto nel presente articolo il procedimento è disciplinato dagli articoli precedenti, intendendosi sostituito l'Ufficio Elettorale con la Direzione competente in materia di decentramento.
Capo Secondo: Indizione, votazione ed effetti del referendum	CAPO SECONDO: INDIZIONE, VOTAZIONE ED EFFETTI DEL REFERENDUM
Articolo 19: Indizione e data di effettuazione dei referendum popolari comunali. 1. I referendum di cui al presente titolo sono indetti con decreto del Sindaco almeno 80 (ottanta) giorni prima della consultazione stessa e devono svolgersi annualmente in una sola tornata, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno oppure in quello compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre. 2. I Referendum non possono aver luogo in giornate nelle quali la votazione è impedita a termini di Legge. Negli altri casi, se un'altra votazione che coinvolge gli elettori milanesi è già stata convocata, i Referendum sono convocati nella stessa data. 3. Il Comune informa i cittadini sull'oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando all'Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, almeno 30 (trenta) giorni prima della votazione, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul Portale del Comune di Milano. 4. Dell'indizione è data notizia mediante avviso pubblicato su due giornali quotidiani, scelti tra quelli più diffusi sul territorio milanese.	Articolo 19: Indizione e data di effettuazione dei referendum popolari comunali. 1. I referendum di cui al presente titolo sono indetti con decreto del Sindaco almeno 80 (ottanta) giorni prima della consultazione stessa e devono svolgersi annualmente in una sola tornata, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno oppure in quello compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre. 2. I Referendum non possono aver luogo in giornate nelle quali la votazione è impedita a termini di Legge. Negli altri casi, se un'altra votazione che coinvolge gli elettori milanesi è già stata convocata, i Referendum sono convocati nella stessa data. 3. Il Comune informa i cittadini sull'oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando all'Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, almeno 30 (trenta) giorni prima della votazione, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione. 4. Dell'indizione è data notizia mediante avviso pubblicato su due giornali quotidiani, scelti tra quelli più diffusi sul territorio milanese.
Articolo 20: Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.	Art. 35: Diritto al voto nelle consultazioni referendarie
1. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie è riconosciuto dallo Statuto del Comune di Milano ai cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, ai cittadini	1. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie è riconosciuto dallo Statuto del Comune di Milano ai cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, ai cittadini

appartenenti agli Stati dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, nonché ai cittadini provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea nei termini indicati nei commi successivi.	appartenenti agli Stati dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, nonché ai cittadini provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea nei termini indicati nei commi successivi.
2. I cittadini maggiorenni provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo secondo la normativa italiana vigente, possono chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi elettorali degli aventi diritto al voto per i referendum popolari comunali. Al "Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" è equiparata la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione Europea", prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.	2. I cittadini maggiorenni provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo secondo la normativa italiana vigente, possono chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi elettorali degli aventi diritto al voto per i referendum popolari comunali. Al "Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" è equiparata la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione Europea", prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
3. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Elettorale tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione negli elenchi elettorali avviene a cura dell'Ufficio Elettorale entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Gli elenchi degli iscritti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Milano dall'1 al 15 marzo di ciascun anno.	3. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Elettorale tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione negli elenchi elettorali avviene a cura dell'Ufficio Elettorale entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Gli elenchi degli iscritti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Milano dall'1 al 15 marzo di ciascun anno.
4. I cittadini di cui al comma 2, inclusi negli appositi elenchi elettorali, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di esserne cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione.	4. I cittadini di cui al comma 2, inclusi negli appositi elenchi elettorali, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di esserne cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione.
5. I cittadini di cui al comma 2, che siano residenti nel Comune di Milano alla data di indizione della consultazione referendaria e non iscritti negli elenchi nel medesimo previsti, possono altresì presentare la domanda di iscrizione entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data di votazione. L'iscrizione si perfeziona entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni solari. L'elenco degli iscritti è immediatamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino alla conclusione delle operazioni elettorali.	5. I cittadini di cui al comma 2, che siano residenti nel Comune di Milano alla data di indizione della consultazione referendaria e non iscritti negli elenchi nel medesimo previsti, possono altresì presentare la domanda di iscrizione entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data di votazione. L'iscrizione si perfeziona entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni solari. L'elenco degli iscritti è immediatamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
6. Gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali presso cui sono iscritti al fine delle elezioni del Consiglio Comunale. I soggetti indicati al precedente comma 2 votano nelle Sezioni elettorali cui sono assegnati sulla base dell'indirizzo di residenza. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni. In tal caso	6. Gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali presso cui sono iscritti al fine delle elezioni del Consiglio Comunale. I soggetti indicati al precedente comma 2 votano nelle Sezioni elettorali cui sono assegnati sulla base dell'indirizzo di residenza. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni. In tal caso

l'Ufficio Elettorale di sezione è unico.	l'Ufficio Elettorale di sezione è unico.
7. In corrispondenza all'introduzione di modalità di voto elettronico, può essere disposto che il voto avvenga in sedi diverse da quelle di cui al comma 6, accorpando eventualmente gli elettori di più sezioni.	7. In corrispondenza all'introduzione di modalità di voto elettronico, può essere disposto che il voto avvenga in sedi diverse da quelle di cui al comma 6, accorpando eventualmente gli elettori di più sezioni.
8. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione sulla base dell'appartenenza alla lista elettorale o all'elenco di sezione trasmessi all'Ufficio stesso, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente Ufficio Elettorale Comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, nella lista elettorale o nell'elenco di sezione.	8. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione sulla base dell'appartenenza alla lista elettorale o all'elenco di sezione trasmessi all'Ufficio stesso, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente Ufficio Elettorale Comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, nella lista elettorale o nell'elenco di sezione.
Articolo 21: Disciplina della propaganda referendaria. 1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352. 2. Il Comune, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, invia agli elettori comunicazione via posta elettronica contenente sia le modalità di voto sia i testi oggetto di votazione.	Articolo 21: Disciplina della propaganda referendaria. 1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352. 2. Il Comune, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, invia agli elettori comunicazione via posta elettronica contenente sia le modalità di voto sia i testi oggetto di votazione.
Articolo 22: Schede per il Referendum popolare comunale.	Art. 36: Schede per il Referendum popolare comunale.
1. Le schede per il Referendum popolare comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali.	1. Le schede per il Referendum popolare comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito completo, seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.	2. Esse contengono il quesito completo, seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.	3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum
Articolo 23: Uffici Elettorali.	Art. 37: Uffici Elettorali.
1. L'Ufficio Elettorale di sezione, ai fini del Referendum popolare comunale, è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio Comunale. Per le sezioni nella cui circoscrizione rientrano ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, o vi siano elettori con diritto al voto domiciliare, è nominato un ulteriore scrutatore.	1. L'Ufficio Elettorale di sezione, ai fini del Referendum popolare comunale, è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio Comunale. Per le sezioni nella cui circoscrizione rientrano ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, o vi siano elettori con diritto al voto domiciliare, è nominato un ulteriore scrutatore.
2. L'Ufficio Elettorale centrale, ai fini del Referendum, è presieduto da un	2. L'Ufficio Elettorale centrale, ai fini del Referendum, è presieduto da un

Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Milano ed è composto da altri due membri designati rispettivamente dal Prefetto e dal Sindaco, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del Referendum, scelti fra gli elettori idonei all'ufficio di membro dell'Ufficio Elettorale di sezione. Le funzioni di Segretario dell'ufficio sono svolte dal Direttore del Settore Servizi Civici o da altro Dirigente, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.	Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Milano ed è composto da altri due membri designati rispettivamente dal Prefetto e dal Sindaco, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del Referendum, scelti fra gli elettori idonei all'ufficio di membro dell'Ufficio Elettorale di sezione. Le funzioni di Segretario dell'ufficio sono svolte dal Direttore del Settore Servizi Civici o da altro Dirigente, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
3. I componenti degli Uffici Elettorali hanno diritto ad una indennità pari a quella prevista per i componenti degli Uffici Elettorali ai fini della elezione del Consiglio Comunale.	3. I componenti degli Uffici Elettorali hanno diritto ad una indennità pari a quella prevista per i componenti degli Uffici Elettorali ai fini della elezione del Consiglio Comunale.
Articolo 24: Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione e operazioni di votazione.	Art. 39: Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione e operazioni di votazione.
1. Il giorno della votazione l'Ufficio Elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari all'apertura delle votazioni.	1. Il giorno della votazione l'Ufficio Elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari all'apertura delle votazioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fatta esclusione per le giornate di festività religiosa della Chiesa cattolica o di confessioni diverse, pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno.	2. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fatta esclusione per le giornate di festività religiosa della Chiesa cattolica o di confessioni diverse, pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno.
3. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.	3. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Possono altresì essere stabilite, con ordinanza del Sindaco, per tutte o parte delle Sezioni, modalità di voto elettronico atte a garantire la segretezza, la fedele registrazione e la inalterabilità del voto espresso dal singolo elettore.	4. Possono altresì essere stabilite, con ordinanza del Sindaco, per tutte o parte delle Sezioni, modalità di voto elettronico atte a garantire la segretezza, la fedele registrazione e la inalterabilità del voto espresso dal singolo elettore.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, i rappresentanti designati dai Promotori e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dai Promotori o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.	5. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, i rappresentanti designati dai Promotori e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dai Promotori o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.
Articolo 25: Scrutini ed esito della votazione.	Art. 40: Scrutini ed esito della votazione.
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.	1. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.
2. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle medesime presso l'Ufficio Elettorale del Comune.	2. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle medesime presso l'Ufficio Elettorale del Comune.

3. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di sezione è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate.	3. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di sezione è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate.
4. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente Titolo.	4. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente Titolo.
Articolo 26: Risultato della consultazione e sua proclamazione.	Art. 41: Risultato della consultazione e sua proclamazione.
1. L'Ufficio Elettorale centrale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.	1. L'Ufficio Elettorale centrale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.
2. Il risultato del Referendum è dichiarato con decreto del Sindaco, pubblicato all'Albo Pretorio e sul Portale del Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.	2. Il risultato del Referendum è dichiarato con decreto del Sindaco, pubblicato all'Albo Pretorio, sul Portale del Comune e sulla piattaforma digitale della partecipazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
Titolo terzo: Altri istituti della partecipazione popolare	TITOLO QUARTO: ALTRI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
<p>Articolo 27: Interrogazioni popolari, istanze e petizioni.</p> <p>1. I cittadini aventi diritto ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto possono avanzare al Comune interrogazioni, istanze e petizioni per le finalità specificate dall'articolo 9 dello Statuto comunale indirizzate al Sindaco, presentandole direttamente al Protocollo Generale, oppure inoltrandole mediante i servizi postali o altre forme previste dalla Legge.</p> <p>2. Le interrogazioni, le istanze e le petizioni che non contengano l'indicazione leggibile del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza dei presentatori sono archiviate. I presentatori residenti in altri Comuni devono allegare alle interrogazioni, istanze e petizioni, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alla sussistenza del rapporto continuativo con il territorio comunale, indicandone la natura.</p> <p>3. Le interrogazioni sottoscritte da almeno 500 (cinquecento) cittadini e le istanze e petizioni sottoscritte da almeno 1000 (mille) cittadini, a cui viene data risposta scritta e motivata ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto Comunale, sono</p>	vedi art. 16

pubblicate, con le relative risposte, all'Albo Pretorio del Comune di Milano e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l'inoltro alla Commissione competente.	
Articolo 28: Udienze pubbliche.	Art. 42: Udienze pubbliche.
1. L'udienza pubblica è:	1. L'udienza pubblica è:
a) indetta dall'Amministrazione Comunale qualora essa intenda adottare deliberazioni relative a piani territoriali, strumenti urbanistici generali e grandi opere pubbliche a rilevanza cittadina;	a) indetta dall'Amministrazione Comunale qualora essa intenda adottare deliberazioni relative a piani territoriali, strumenti urbanistici generali e grandi opere pubbliche a rilevanza cittadina;
b) convocata su argomenti o proposte relative a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente, qualora la richiesta sia sottoscritta da un numero di 1000 (mille) cittadini, secondo le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.	b) convocata su argomenti o proposte relative a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente, qualora la richiesta sia sottoscritta da un numero di 1000 (mille) cittadini, secondo le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
2. Le proposte di deliberazione di cui all'articolo precedente, lett. a), con i pareri dei Consigli di Zona e delle Consulte se prescritti, devono essere portate a conoscenza dei cittadini unitamente agli eventuali elaborati tecnici e progettuali relativi all'intervento, mediante pubblicazione sul Portale del Comune e nelle sedi dei Consigli di Zona, precisando l'oggetto, il luogo e la data di convocazione dell'udienza pubblica.	2. Le proposte di deliberazione di cui all'articolo precedente, lett. a), con i pareri dei Consigli di Municipio e delle Consulte se prescritti, devono essere portate a conoscenza dei cittadini unitamente agli eventuali elaborati tecnici e progettuali relativi all'intervento, mediante pubblicazione sul Portale del Comune e nelle sedi dei Consigli di Municipio , precisando l'oggetto, il luogo e la data di convocazione dell'udienza pubblica.
La richiesta di udienza pubblica da parte dei cittadini, di cui al precedente comma 1 lett. b), viene pubblicata sul Portale del Comune e nelle sedi dei Consigli di Zona entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.	La richiesta di udienza pubblica da parte dei cittadini, di cui al precedente comma 1 lett. b), viene pubblicata sul Portale del Comune, sulla piattaforma digitale della partecipazione e nelle sedi dei Consigli di Municipio entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
3. L'udienza pubblica è indetta dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.	3. L'udienza pubblica è indetta dal Sindaco o dall'Assessore delegato non prima di 15 (quindici) e non oltre 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.
4. L'udienza pubblica è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato, eventualmente coadiuvato dal Segretario Generale o da un Vice Segretario Generale e, se del caso, da altro Assessore competente per materia.	4. L'udienza pubblica è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato, eventualmente coadiuvato dal Segretario Generale o da un Vice Segretario Generale e, se del caso, da altro Assessore competente per materia.
5. All'udienza pubblica possono svolgere interventi unicamente i rappresentanti delle Associazioni di cui all'articolo 7 dello Statuto e i soggetti in rappresentanza di non meno di 300 (trecento) cittadini o persone aventi un rapporto continuativo con il territorio comunale. Modalità e termini di intervento sono regolati dall'Amministrazione alla fissazione della data dell'udienza stessa.	5. All'udienza pubblica possono svolgere interventi unicamente i rappresentanti delle Associazioni di cui all'articolo 7 dello Statuto e i soggetti in rappresentanza di non meno di 300 (trecento) cittadini o persone aventi un rapporto continuativo con il territorio comunale, che abbiano presentato istanza di partecipazione anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione. Modalità e termini di intervento sono regolati dall'Amministrazione alla fissazione della data

	dell'udienza stessa.
6. Durante l'udienza pubblica è possibile illustrare rilievi scritti, qualora siano stati sottoscritti da più di 500 (cinquecento) cittadini.	6. Durante l'udienza pubblica è possibile illustrare rilievi scritti, qualora siano stati sottoscritti da più di 500 (cinquecento) cittadini, anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione.
7. Il Sindaco o l'Assessore da lui designato presenta in Consiglio Comunale una relazione riassuntiva delle risultanze dell'udienza pubblica. Il Consiglio o la Giunta Comunale, in base alle rispettive competenze, forniscono adeguata motivazione delle deliberazioni che non abbiano recepito i rilievi di cui al comma precedente.	7. Il Sindaco o l'Assessore da lui designato presenta in Consiglio Comunale una relazione riassuntiva delle risultanze dell'udienza pubblica. Il Consiglio o la Giunta Comunale, in base alle rispettive competenze, forniscono adeguata motivazione delle deliberazioni che non abbiano recepito i rilievi di cui al comma precedente.
8. Le firme per la richiesta di udienza pubblica, intervento e presentazione dei rilievi sono apposte di seguito su fogli, vidimati in unica data a cura dell'Ufficio Elettorale, nei quali è riportato, anche sinteticamente, l'oggetto dell'udienza pubblica, il contenuto dell'intervento o del rilievo. Ciascuna firma deve essere accompagnata dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché degli estremi di un documento di riconoscimento. I fogli vidimati devono essere inoltrati al Sindaco, che provvederà alla trasmissione all'Assessorato di competenza. Sulle firme raccolte l'Amministrazione provvederà alla verifica su un campione non inferiore al 10% delle medesime.	8. Le firme per la richiesta di udienza pubblica, intervento e presentazione dei rilievi sono apposte o attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione o di seguito su fogli, vidimati in unica data a cura dell'Ufficio Elettorale, nei quali è riportato, anche sinteticamente, l'oggetto dell'udienza pubblica, il contenuto dell'intervento o del rilievo. Ciascuna firma deve essere accompagnata dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché degli estremi di un documento di riconoscimento. I fogli vidimati devono essere inoltrati al Sindaco, che provvederà alla trasmissione all'Assessorato di competenza. Sulle firme raccolte l'Amministrazione provvederà alla verifica su un campione non inferiore al 10% delle medesime.
	9. La verifica della regolarità delle firme avviene con le modalità indicate all'art. 4 comma 2.
9. All'udienza pubblica si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale, anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante la seduta.	10. All'udienza pubblica si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale, anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante la seduta.
Articolo 29: Consulte cittadine.	Art. 43: Consulte cittadine.
1. Le Consulte cittadine, istituite per ambiti e materie specifici e funzionanti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, sono composte da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), determinato con deliberazione del Consiglio Comunale.	1. Le Consulte cittadine, istituite per ambiti e materie specifici e funzionanti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, sono composte da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), determinato con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'esecutività della suddetta deliberazione consiliare viene pubblicato apposito bando contenente le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i requisiti richiesti ed i criteri mediante cui esse saranno valutate. Possono chiedere di far parte della Consulta cittadina gli Enti, gli Organismi Cittadini e le Associazioni di cui all'articolo 7 dello Statuto nonché le Organizzazioni Sindacali e di Categoria operanti nei Settori di attività della Consulta stessa. Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica	2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'esecutività della suddetta deliberazione consiliare viene pubblicato apposito bando contenente le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i requisiti richiesti ed i criteri mediante cui esse saranno valutate. Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione.

motivazione.	
3. Le candidature sono valutate, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, da una Commissione tecnica composta dal Dirigente e da due funzionari del Settore competente per materia. Le risultanze della verifica sono trasmesse al Sindaco ed alla Commissione Consiliare competente, individuata dal Presidente del Consiglio Comunale.	3. Le candidature sono valutate, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, da una Commissione tecnica composta dal Dirigente e da due funzionari del Settore competente per materia. Le risultanze della verifica sono trasmesse al Sindaco ed alla Commissione Consiliare competente, individuata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, nomina i componenti della Consulta tra le persone designate dai soggetti di cui ai commi 2 e 3, le cui candidature siano state ritenute ammissibili in sede istruttoria. Per ogni Ente, Associazione e Organizzazione Sindacale e di Categoria non può essere designato più di un rappresentante.	4. Il Sindaco, entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, nomina i componenti della Consulta tra le persone le cui candidature siano state ritenute ammissibili in sede istruttoria, avendo cura che sia rispettato l'equilibrio di genere . Per ogni Ente, Associazione e Organizzazione Sindacale e di Categoria non può essere designato più di un rappresentante.
5. Le Consulte eleggono nel proprio seno un Presidente – incaricato di coordinarne i lavori e di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale – ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.	5. Le Consulte eleggono nel proprio seno un Presidente – incaricato di coordinarne i lavori e di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale – ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
6. Le Consulte si riuniscono in via ordinaria ogni 3 (tre) mesi, e in via straordinaria qualora: a) si tratti di proposte di deliberazione per le quali il provvedimento istitutivo ne abbia stabilito il parere obbligatorio, b) per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato, o c) su richiesta della metà più uno dei suoi membri.	6. Le Consulte si riuniscono in via ordinaria ogni 3 (tre) mesi, e in via straordinaria qualora: a) si tratti di proposte di deliberazione per le quali il provvedimento istitutivo ne abbia stabilito il parere obbligatorio, b) per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato, o c) su richiesta della metà più uno dei suoi membri.
7. Qualora il parere della Consulta sia obbligatorio ai sensi del precedente comma 6, esso deve essere allegato alla proposta di delibera di adozione del provvedimento e reso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale. In caso di parere non reso nei suddetti termini, ne viene fatta menzione nella proposta di deliberazione.	7. Qualora il parere della Consulta sia obbligatorio ai sensi del precedente comma 6, esso deve essere allegato alla proposta di delibera di adozione del provvedimento e reso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale. In caso di parere non reso nei suddetti termini, ne viene fatta menzione nella proposta di deliberazione.
8. In occasione delle riunioni, l'Amministrazione mette a disposizione della Consulta locali idonei e fornisce, con congruo anticipo, gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di competenza.	8. In occasione delle riunioni, l'Amministrazione mette a disposizione della Consulta locali idonei e fornisce, con congruo anticipo, gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di competenza.
9. Le sedute della Consulta sono pubbliche, fatto salvo quanto diversamente disposto dal proprio Presidente. I soggetti terzi possono eseguire foto o riprese	9. Le sedute della Consulta sono pubbliche, fatto salvo quanto diversamente disposto dal proprio Presidente. I soggetti terzi possono eseguire foto o riprese

audio video degli Amministratori, dei membri delle Consulte e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente autorizzati dal Presidente, al quale rivolgono specifica richiesta scritta per la singola seduta in svolgimento o per più sedute.	audio video degli Amministratori, dei membri delle Consulte e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente autorizzati dal Presidente, al quale rivolgono specifica richiesta scritta per la singola seduta in svolgimento o per più sedute.
Le richieste pervenute entro 24 ore dall'inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente. Per ogni altro aspetto relativo alle riprese audiovisive, si fa riferimento al relativo Regolamento comunale.	Le richieste pervenute entro 24 ore dall'inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente. Per ogni altro aspetto relativo alle riprese audiovisive, si fa riferimento al relativo Regolamento comunale.
Parte terza	PARTE QUARTA: norme conclusive
Articolo 30: Norma transitoria.	abolito
1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento e fino alla prima compilazione degli appositi elenchi elettorali di cui all'articolo 20 comma 2, sono ammessi a sottoscrivere proposte di deliberazioni di iniziativa popolare e richieste di referendum anche i cittadini maggiorenni provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 comma 4 dello Statuto Comunale e di cui al presente Regolamento, che abbiano richiesto l'iscrizione negli elenchi.	
2. In tal caso tutti i termini previsti per la verifica delle firme da parte dell'Ufficio Elettorale si intendono prorogati di ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi.	
	Art. 44 Monitoraggio e revisione
	Al presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni in tema di valutazione dell'impatto della regolamentazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 . L'impatto del presente regolamento è monitorato periodicamente anche attraverso uno specifico percorso di consultazione pubblica.
Articolo 31: Sospensione dei termini.	Art. 45: Sospensione dei termini.
1. I termini di cui agli articoli 6 commi 1 e 2, 7 comma 3, 9 comma 1, 14 comma 1 e 2, 15 comma 3, 19 comma 1 sono sospesi nei seguenti periodi:	Non si possono presentare richieste di attivazione di istituti partecipativi nei seguenti periodi:
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;	- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- dal 10 al 20 agosto.	- dal 10 al 20 agosto.
Articolo 32: Forme di pubblicità.	Art. 46: Promozione della Partecipazione all'interno del Comune
1. Tutte le iniziative popolari e referendarie sono pubblicate sul Portale del Comune, unitamente ai provvedimenti connessi al procedimento.	abolito
2. Il Sindaco informa i dipendenti comunali della possibilità di essere incaricati ai	1. Il Sindaco informa i dipendenti comunali della possibilità di essere incaricati ai

sensi dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'autenticazione delle firme a sostegno delle iniziative popolari e referendarie. A tal fine, il Sindaco è tenuto ad informare i dipendenti comunali dell'avvio della raccolta firme su ciascuna iniziativa popolare, includendo nella comunicazione l'oggetto delle iniziative e i contatti del Comitato promotore.	sensi dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'autenticazione delle firme a sostegno dell'attivazione di percorsi partecipativi. A tal fine, il Sindaco è tenuto ad informare i dipendenti comunali dell'avvio della raccolta firme su ciascuna iniziativa popolare, includendo nella comunicazione l'oggetto delle iniziative e i contatti del Comitato promotore.
	2. Gli uffici competenti predispongono un piano di formazione periodico sull'approccio e le tecniche partecipative che coinvolga tutte le direzioni dell'Amministrazione.
Articolo 33: Disposizione di rinvio.	Art. 47: Disposizione di rinvio.
1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di Referendum nazionale.	1. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di Referendum nazionale.
Articolo 34: Entrata in vigore del Regolamento.	Art. 48: Entrata in vigore del Regolamento.
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.	1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.
Articolo 2	Appendice- Glossario
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:	1. Glossario istituzionale:
	Assistenza amministrativa: sostegno da parte degli uffici dell'amministrazione comunale ai promotori di processi partecipativi in termini di soccorso giuridico, snellezza procedurale, accesso alla comunicazione, alle informazioni con modalità sia analogiche che digitali, nonché di alleviamento degli oneri economici in capo ai partecipanti.
	Dialogo civico: forma di rapporto tra istituzioni comunali e cittadini teso a promuovere la partecipazione come forma ordinaria di governo della città, mediante i processi partecipativi delineati nel regolamento o mediante formule innovative di partecipazione.
	Diritti di partecipazione: i diritti riconosciuti, a norma dell'art. 3 della Costituzione e dello Statuto comunale, ai cittadini di Milano, di utilizzare i processi partecipativi di democrazia deliberativa e di democrazia diretta previsti dal presente regolamento.
	Divario informativo: la condizione di asimmetria tra gli attori della partecipazione nella disponibilità o nel possesso di tutte le informazioni e le conoscenze rilevanti per la valutazione di un tema che sia oggetto di un processo partecipativo.

	Divario partecipativo: la condizione di non omogenea diffusione della partecipazione per ambito urbano o fra i settori della società civile.
	Facilitatori: personale con capacità di relazione, equidistanza e di gestione dei conflitti, preposto al fluido svolgimento dei lavori dei cittadini convenuti ad un processo partecipativo.
	Iniziativa popolare: il diritto di presentare una proposta di deliberazione inerente materie rientranti nelle attribuzioni del Comune.
	Patti di collaborazione: accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e i cittadini attivi per la cura dei "beni comuni", secondo la disciplina del Regolamento inerente.
	Patto di partecipazione: accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e i cittadini per definire, nel ripetto del presente regolamento, le condizioni di svolgimento di un processo partecipativo, specie se di carattere innovativo.
	Processo partecipativo: in generale ogni istituto previsto dal presente regolamento e le procedure necessarie alla sua attuazione; in particolare con questa espressione sono intesi gli istituti di democrazia deliberativa. E' sinonimo di forme di partecipazione.
	Referendum abrogativo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'eliminazione totale o parziale, dall'ordinamento comunale, di deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta comunale.
	Referendum consultivo: la consultazione elettorale con cui viene espresso un orientamento o una scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.
	Referendum propositivo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'adozione di un atto, di un provvedimento o di un parere su materie di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.
	Voto digitale: il voto espresso mediante procedure telematiche. Il livello di sicurezza di questa tipologia di voto è in evoluzione, in conformità con le tecnologie digitali che mirano a salvaguardare anonimato e segretezza.
	2. Glossario amministrativo:
a) Autenticazione di firma: l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; i Presidenti e i Vicepresidenti dei Municipi sono equiparati ai Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali nelle funzioni	Autenticazione di firma: l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; i Presidenti e i Vicepresidenti dei Municipi sono equiparati ai Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali nelle funzioni

previste dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53;	previste dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53.
b) Dichiarazione di ammissibilità: la decisione con cui il Collegio dei Garanti accerta che la proposta di deliberazione di iniziativa popolare o la richiesta di referendum presentate sono ammissibili;	Dichiarazione di ammissibilità: la decisione con cui il Collegio dei Garanti accerta che la proposta di deliberazione di iniziativa popolare o la richiesta di referendum presentate sono ammissibili.
c) Dichiarazione di procedibilità: l'atto con cui gli Uffici comunali accertano la regolarità delle firme richieste per la proposta di deliberazione di iniziativa popolare e la richiesta di referendum;	Dichiarazione di procedibilità: l'atto con cui gli Uffici comunali accertano la regolarità delle firme richieste per la proposta di deliberazione di iniziativa popolare e la richiesta di referendum.
d) Foglio vidimato: il foglio, di dimensione uguale a quello della carta bollata, che deve contenere, sulla prima facciata, a stampa o con stampigliatura, l'oggetto della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il quesito della richiesta referendaria completo di ogni elemento necessario. Il foglio deve essere presentato all'Ufficio comunale competente, a cura del promotore/dei promotori o del proponente/dei proponenti, per l'apposizione del timbro, della data e della firma del funzionario vidimante e deve essere utilizzato per la raccolta delle firme, ove richiesto dal presente Regolamento;	Foglio vidimato: il foglio, di dimensione uguale a quello della carta bollata, che deve contenere, sulla prima facciata, a stampa o con stampigliatura, l'oggetto della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il quesito della richiesta referendaria completo di ogni elemento necessario. Il foglio deve essere presentato all'Ufficio comunale competente, a cura del promotore/dei promotori o del proponente/dei proponenti, per l'apposizione del timbro, della data e della firma del funzionario vidimante e deve essere utilizzato per la raccolta delle firme, ove richiesto dal presente Regolamento.
e) Iniziativa popolare: il diritto, riconosciuto ai cittadini indicati all'articolo 11, comma 4, dello Statuto comunale ed ai Consiglieri di Zona, di presentare una proposta di deliberazione inerente materie rientranti nelle attribuzioni del Comune;	vedi sopra
f) Interrogazione popolare: la domanda che uno o più soggetti, aventi diritto ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto comunale, rivolgono al Comune per essere informati in merito ai comportamenti o agli aspetti dell'attività dell'Ente, non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;	abolito
g) Istanza: la richiesta, formulata dai soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto comunale, mediante cui viene richiesta o sollecitata al Comune l'adozione di provvedimenti o atti;	abolito
h) Numero minimo di firme richieste: il numero di firme di cittadini titolari del diritto di iniziativa popolare o di referendum, necessarie per attivare le diverse fasi dei procedimenti relativi alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare o alla richiesta di referendum;	Numero minimo di firme richieste: il numero di firme di cittadini titolari del diritto di iniziativa popolare o di referendum, necessarie per attivare le diverse fasi dei procedimenti relativi alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare o alla richiesta di referendum.
i) Petizione: la richiesta, avanzata da soggetti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto comunale, finalizzata ad esporre comuni necessità;	abolito
j) Presentatore: il soggetto che esercita il diritto di presentare al Comune	Presentatore: il soggetto che esercita il diritto di presentare al Comune interrogazioni, istanze, petizioni.

interrogazioni, istanze, petizioni;	
k) Primo firmatario: il soggetto che per primo ha sottoscritto interrogazioni, istanze o petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare o richieste di referendum, congiuntamente ad altri cittadini, e a cui vengono inviate le risposte e le comunicazioni inerenti, qualora non sia designato un soggetto diverso;	Primo firmatario: il soggetto che per primo ha sottoscritto interrogazioni, istanze o petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare o richieste di referendum, congiuntamente ad altri cittadini, e a cui vengono inviate le risposte e le comunicazioni inerenti, qualora non sia designato un soggetto diverso.
l) Promotore/Promotori: il soggetto/i soggetti che attiva/attivano la richiesta di referendum popolare comunale;	Promotore/Promotori: il soggetto/i soggetti che attiva/attivano la richiesta di referendum popolare comunale; Proponente/Proponenti: il soggetto/i soggetti che esercita/esercitano il diritto di iniziativa popolare;
m) Proponente/Proponenti: il soggetto/i soggetti che esercita/esercitano il diritto di iniziativa popolare;	abolito
n) Proposta di deliberazione: l'atto mediante il quale un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di deliberazione di iniziativa popolare;	Proposta di deliberazione: l'atto mediante il quale un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di deliberazione di iniziativa popolare.
o) Referendum abrogativo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'eliminazione totale o parziale, dall'ordinamento comunale, di deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta comunale;	vedi sopra
p) Referendum consultivo: la consultazione elettorale con cui viene espresso un orientamento o una scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale;	vedi sopra
q) Referendum propositivo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'adozione di un atto, di un provvedimento o di un parere su materie di competenza del Consiglio o della Giunta comunale;	vedi sopra
r) Richiesta di referendum: l'atto con cui un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di referendum;	abolito
s) Soggetti Interessati: il proponente/i proponenti della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il promotore/i promotori della richiesta di referendum o, se designato, altro soggetto indicato dai medesimi a ricevere le comunicazioni;	Soggetti Interessati: il proponente/i proponenti della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il promotore/i promotori della richiesta di referendum o, se designato, altro soggetto indicato dai medesimi a ricevere le comunicazioni.
t) Sottoscrizione apposta in forma telematica: l'espressione della volontà di adesione all'iniziativa referendaria, raccolta attraverso il sito web dell'Amministrazione comunale con un sistema di identificazione telematica conforme alle prescrizioni di legge.	Sottoscrizione apposta in forma telematica: l'espressione della volontà di adesione ai processi partecipativi, raccolta attraverso il sito web dell'Amministrazione comunale con un sistema di identificazione telematica conforme alle prescrizioni di legge.

PRONTUARIO FIRME		
	Promotori	a) residenti nel Comune che abbiano compiuto 16 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi b) residenti in altri Comuni che abbiano un comprovato rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio. I soggetti indicati possono agire in rappresentanza di associazioni e come portavoce di gruppi informali.
	Processi	Firme necessarie per la presentazione
	interrogazioni	500
	istanze	1000
	petizioni	1000
	domande a risposta imm.	10
	deliberazione di iniziativa popolare	250
	istruttoria pubblica	1000
	dibattito pubblico	1000
	convenzione dei cittadini	5000
	Processi	Firme necessarie per la presentazione
	Promotori	a) i cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle relative liste elettorali; b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197; c) i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo ed iscritti negli appositi elenchi elettorali previsti dal successivo articolo 20, comma 2 e seguenti. d) Consigli di Municipio.
	referendum consultivo*	1000
		15000

	referendum propositivo	1000	15000
	referendum abrogativo*	1000	15000
	* In caso di promozione ad opera di uno o più Consigli di Municipio non si effettua la raccolta di firme.		